SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 febbraio 2023 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2022.

Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), ai sensi della direttiva 2007/60/CE, del distretto idrografico della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della citata direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *b)*, per le zone individuate nell'art. 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'art. 13, paragrafo 1, lettera *b)*, conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte terza, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico della Sardegna;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale»;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

Visti l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino, attuata ai sensi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 18 dicembre 2018 di presa d'atto della «Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni» nel distretto idrografico della Sardegna, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni;

Visto il calendario e il programma di lavori per l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorità di bacino della Sardegna e adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 18 dicembre 2018;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 17 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 21 dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima;

Considerato che sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9 della direttiva 2007/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano generale del rischio di alluvioni, di cui all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Viste le note trasmesse dalla *ex* Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE, ed in particolare, le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre 2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica prot. MATTM n. 369 del 30 settembre 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 25 del 20 settembre 2021, è stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto della Sardegna non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni in merito alla necessità di predisporre, nel corso di attuazione del secondo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, opportuni processi di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e degli indicatori ambientali, già individuati nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, approvato per il primo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna n. 14 del 21 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Visto il parere n. 105/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1, risulta così articolato:

0. Elenco elaborati:

1. Re01: Relazione generale;

2. Re02: Relazione sulle misure non strutturali;

3. Re03: Relazione sulle misure strutturali;

4. Re04.01: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - relazione;

5. Re04.02: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle coste rocciose;

6-9. Re04.03.01: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle spiagge - volumi 1-4;

10. Re04.04: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle spiagge ad elevata criticità;

11. Re05: Relazione metodologica sulle inondazioni costiere;

12. Re06: Relazione sulle mappe della pericolosità e del rischio;

12*bis*. Annesso alla relazione sulle mappe della pericolosità e del rischio;

13. Re07: Relazione sul recepimento della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015;

14. Ca01: Mappe della pericolosità da alluvione (*shapefile*);

15. Ca02: Mappe del danno potenziale (*shapefile*);

16. Ca03: Mappe del rischio di alluvione (*shapefile*);

17. Ca04.00: Mappe della pericolosità da inondazione costiera - Quadro di unione;

18-24. Ca04.01: Mappe della pericolosità da inondazione costiera. Domini 1-19;

25. Ca04.08: Mappe della pericolosità da inondazione costiera. Transetti modellazione aree pericolosità;

26. Ca04.09: Mappe della pericolosità da inondazione costiera. Scheda metadati;

27. Rp01: Repertorio dei canali tombati (*shapefile*);

28-31. Rp01.01: Repertorio dei canali tombati - Vol. 1-4;

32. Rp02: Repertorio delle grandi dighe;

33. Rp03: Repertorio degli invasi minori (*shapefile*);

34. Rp04: Repertorio delle strutture scolastiche ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

35. Rp05: Repertorio degli impianti tecnologici potenzialmente inquinanti ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

36. Rp06: Repertorio dei nuraghi ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

37. Rp07: Repertorio degli edifici di culto ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

38. Rp.08: Repertorio dei beni culturali e paesaggistici ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

39. Rp09: Repertorio degli alberi monumentali ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

40-43. Sc01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas - Relazioni R1, R2, R3, R4, R5, Tavole 2-10;

44-46. Sc02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Pramaera - relazione, relazione idraulica, Tavole;

47-53. Sc03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Cedrino - relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-5;

54-56. Sc04: Scenari di intervento strategico e coordinato: Mannu di PortoTorres - relazione, relazione idraulica, Tavole;

57-59. Sc05: Scenari di intervento strategico e coordinato: Girasole - relazione, relazione idraulica, Tavole;

60-65. Sc06: Scenari di intervento strategico e coordinato: Posada - relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-4;

66-70. Sc07: Scenari di intervento strategico e coordinato: Flumendosa - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-3;

71-74. Sc08: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni - relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-2;

75-77. Sc09: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Palmas - Relazione monografica e idraulica, Tavole vol. 1-2;

78-80. Sc10: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Mannu di Fluminimaggiore - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

81-86. Sc11: Scenario di intervento strategico e coordinato Fiume Tirso - Relazione, Relazione idraulica, Tavole vol. 1-4;

87-92. Sc12: Scenario di intervento strategico e coordinato Fluminimannu di Pabillonis - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-4;

93-96. Sc13: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Mogoro - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-2;

97-99. Sc14: Scenario di intervento strategico e coordinato Fiume Temo - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

100-101. Sc15: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio San Giovanni - Relazione, tavole;

102-104. Sc16: Scenario di intervento strategico e coordinato Riu di San Teodoro - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

105-107. Sc17: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio di Siniscola - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

108-110. Sc18: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Foddeddu - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

111-113. Sc19: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Pelau - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

114-116. Sc20: Scenario di intervento strategico e coordinato Riu Cixerri - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

117-121. Sc21: Scenario di intervento strategico e coordinato Flumini Mannu - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-3;

122. At04: Atlante degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (art. 136, decreto legislativo n. 42/2004) interferenti con le aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

123. At05: Atlante delle zone di interferenza tra i siti Natura 2000 e le aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

124. Mn01: Piano regionale per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi (DGR 1/9 dell'8 gennaio 2019);

125. Mn03: Linee Guida per la realizzazione degli interventi di mitigazione con tecniche di ingegneria naturalistica;

126. Mn04: Elementi per l'inserimento nel paesaggio delle opere di mitigazione del rischio;

127-133. Mn05.01: I principali eventi alluvionali recenti in Sardegna. Vol. 1-7;

134. Aree di pericolosità, danno potenziale e rischio conseguenti agli studi comunali di cui alla DCI n. 10 del 3 giugno 2021 (*shapefile*).

Art. 3.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sardegna e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di distretto della Sardegna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

3. Gli interventi del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna trovano attuazione nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Roma, 1° dicembre 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 248

23A00951

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2022.

Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-*bis* del recante norme per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 31-*bis* citato, che dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-*bis*, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

Considerato che il medesimo comma 5 dell'art. 31-*bis* prevede, ai fini della ripartizione delle risorse, che i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti e che il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Considerato che per dare attuazione alla norma e consentire lo svolgimento di una completa istruttoria, il Dipartimento della funzione pubblica ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento con il Ministero dell'economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero dell'interno, che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e l'*iter* per l'erogazione delle risorse e che per il monitoraggio delle esigenze assunzionali dei comuni ed è stata altresì realizzata dallo stesso Dipartimento una piattaforma web dedicata, attraverso la quale i comuni nel periodo dal 2 al 31 maggio 2022 hanno potuto comunicare le esigenze di personale, successivamente integrando via PEC le informazioni attinenti alla riconducibilità del finanziamento del progetto presentato a quelli del PNRR;

Preso atto che tramite la menzionata piattaforma web risultano pervenute 896 istanze, di cui 831 regolarizzate con la trasmissione, tramite PEC, della ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall'applicativo e, di queste, 760 sono state completate con la documentazione tesa a dimostrare la qualità di soggetto attuatore di progetti PNRR;

Tenuto conto che all'esito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria effettuata, tesa a verificare la rispondenza al requisito di legge in base al quale le amministrazioni richiedenti siano effettivamente soggetti attuatori di progetti PNRR, sono risultate ammissibili 760 istanze, per un totale di 1.026 unità di personale richieste, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinte tra le categorie di inquadramento D, C e B3, necessarie ai comuni per l'attuazione dei menzionati progetti;

Tenuto conto altresì che, ai sensi del comma 1 dell'art. 31-*bis* citato, il limite della spesa aggiuntiva ammissibile per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non può essere superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa allo stesso decreto-legge n. 152/2021;
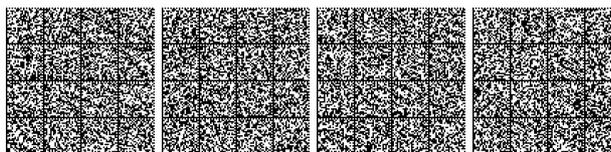
Considerato che alle 1.026 unità di personale richieste, tenuto conto del richiamato limite della spesa aggiuntiva ammissibile, corrisponde un costo complessivo di 9.593.409,91 euro per il 2022 e, in relazione all'estensione prevista dei contratti di lavoro, 18.467.685,48 euro per il 2023, 10.949.633,79 euro per il 2024, 6.604.347,82 euro per il 2025 e 3.030.743,74 euro per il 2026;

Ritenuto, in attuazione del richiamato comma 5 dell'art. 31-*bis*, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un costo annuo del personale, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e di una quota forfettaria del trattamento economico accessorio, distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali e riproporzionato in relazione alla percentuale di tempo parziale indicata;

Considerato che, in relazione al requisito di professionalità previsto dal richiamato art. 31-*bis*, nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento sono state ritenute ammissibili ai sensi del comma 5 le assunzioni per le categorie di inquadramento D, C e anche B3, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative dei piccoli comuni e della possibilità riconosciuta dal C.C.N.L., per comuni privi di posizioni di categoria D, di assegnare posizioni organizzative di elevata responsabilità anche a dipendenti classificati nella categoria B;

Preso atto che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 del sopra richiamato art. 31-*bis* sarà necessario provvedere alla verifica circa l'effettivo e corretto utilizzo dell'importo del contributo da parte del comune beneficiario ai fini del conseguente riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 12 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole con condizioni, che sono state accolte;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 5 dell'art. 31-*bis *del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233*

1. Ai sensi dell'art. 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-*bis*, è disposta fra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell'elenco di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018:

C.C.N.L. comparto funzioni locali	Categoria D	Categoria C	Categoria B3
costo annuo del personale	euro 38.000	euro 35.500	euro 33.000

2. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l'importo del contributo nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente e a riversare al capitolo 3560, capo XIV, art. 3 «Entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art. 31-*bis*. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare annualmente i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, del permanere del requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR.

3. Con successivo decreto saranno ripartite le economie derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, con le modalità di cui all'art. 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 448

ALLEGATO

TABELLA 1

Somme da assegnare al Ministero dell'Interno per l'erogazione a favore delle seguenti amministrazioni										
N.	Ente	Unità di personale				Contributo da corrispondere, distinto per ciascuna annualità del Fondo				
		Cat. D	Cat. C	Cat. B3	Totale unità	2022	2023	2024	2025	2026
1	ACCIANO	1			1	9.578,08	18.752,54	18.752,54	18.752,54	0,00
2	ACI BONACCORSI	1			1	12.037,67	23.750,00	17.780,05	0,00	0,00
3	ACQUALAGNA		1		1	20.813,70	5.446,58	0,00	0,00	0,00
4	ACQUASANTA TERME	1			1	22.279,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5	AGNONE		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	17.604,11	0,00
6	ALBANO DI LUCANIA		1		1	2.966,44	14.734,93	0,00	0,00	0,00
7	ALBERONA		1		1	5.991,72	11.821,50	11.821,50	11.821,50	5.862,17
8	ALBUGNANO		1		1	5.932,88	13.359,89	13.359,89	13.359,89	8.802,05
9	ALCARA LI FUSI	2			2	32.986,92	32.628,36	0,00	0,00	0,00
10	ALFANO		1		1	4.473,97	17.750,00	3.055,33	0,00	0,00
11	ALFEDENA	1			1	9.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALIANO	1			1	10.535,89	20.900,00	10.392,90	0,00	0,00
13	ALLERONA	1	1		2	17.821,23	36.750,00	19.077,87	0,00	0,00
14	ALTAVILLA IRPINA	2			2	16.257,75	32.382,25	0,00	0,00	0,00
15	ALTILIA	1			1	15.324,93	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
16	ALTO SERMENZA		1		1	17.311,23	17.311,23	0,00	0,00	0,00
17	ALVITO		1		1	1.507,53	17.750,00	17.750,00	4.376,71	0,00
18	AMANDOLA		3		3	44.739,73	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
19	AMASENO	1			1	11.191,78	19.000,00	19.000,00	4.684,93	0,00
20	AMATRICE	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	9.369,86
21	AMBIVERE	1			1	11.493,70	22.800,00	11.337,70	0,00	0,00
22	AMENO	1			1	19.156,16	27.696,72	27.696,72	18.947,95	0,00
23	ANDRETTA		1		1	3.015,07	17.750,00	17.750,00	8.802,05	0,00
24	ANZI		1		1	11.865,75	35.500,00	20.756,83	0,00	0,00
25	APIRO	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
26	APOLLOSA	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
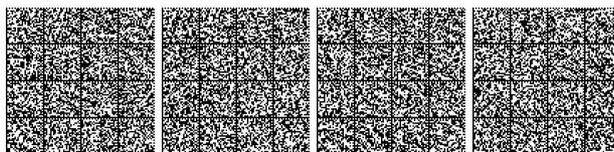
27	APPIGNANO		1		1	6.280,48	27.619,00	27.619,00	0,00	0,00
28	APRIGLIANO		2		2	27.057,81	31.833,29	0,00	0,00	0,00
29	AQUILA D'ARROSCIA		1		1	2.988,61	5.928,50	5.928,50	0,00	0,00
30	ARAMENGO		1		1	4.425,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ARMUNGIA		2		2	19.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ARNARA		5		5	31.935,41	27.987,62	992,25	0,00	0,00
33	ARPAISE	1			1	9.578,08	11.035,62	0,00	0,00	0,00
34	ARQUATA DEL TRONTO	1			1	6.413,15	15.200,00	5.025,14	0,00	0,00
35	ARRONE		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	8.802,05	0,00
36	ARSOLI		1		1	8.996,58	17.750,00	17.750,00	17.750,00	8.802,05
37	BAGNATICA		1		1	11.865,75	17.604,11	0,00	0,00	0,00
38	BANARI	1			1	1.613,70	19.000,00	19.000,00	1.613,70	0,00
39	BARANELLO		1		1	14.880,82	26.552,05	0,00	0,00	0,00
40	BARBANIA		1		1	7.119,45	21.300,00	5.295,90	0,00	0,00
41	BARBARANO ROMANO		2		2	14.880,82	35.305,48	0,00	0,00	0,00
42	BARDONECCHIA	2			2	19.052,05	57.000,00	57.000,00	19.000,00	0,00
43	BARETE		1		1	11.632,33	23.075,00	23.075,00	23.075,00	5.689,73
44	BARISCIANO	1			1	0,00	23.495,45	23.560,00	23.560,00	5.744,77
45	BAROLO		1		1	3.039,38	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00
46	BARONE CANAVESE		1		1	8.947,95	13.422,26	13.422,26	13.422,26	13.422,26
47	BARZAGO		1		1	4.473,97	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
48	BASALUZZO			1	1	16.093,15	30.643,54	2.795,08	0,00	0,00
49	BASCHI	1			1	9.578,08	19.000,00	7.890,71	0,00	0,00
50	BASCIANO	1			1	9.578,08	19.000,00	0,00	0,00	0,00
51	BAVENO	1			1	19.156,16	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BELFORTE ALL'ISAURO	1	1		2	7.418,94	22.196,00	22.196,00	22.196,00	5.472,99
53	BELFORTE DEL CHIENTI		1		1	15.561,64	35.500,00	0,00	0,00	0,00
54	BELLEGRA		1		1	5.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BELLINO		1		1	2.966,44	6.808,22	0,00	0,00	0,00
56	BELLOSGUARDO	2			2	7.420,93	25.080,00	25.080,00	12.436,93	0,00
57	BELMONTE PICENO		1		1	4.473,97	17.750,00	0,00	0,00	0,00
58	BERBENNO DI VALTELLINA		1		1	11.865,75	35.500,00	5.819,67	0,00	0,00
59	BERGANTINO	1			1	15.928,77	38.000,00	0,00	0,00	0,00
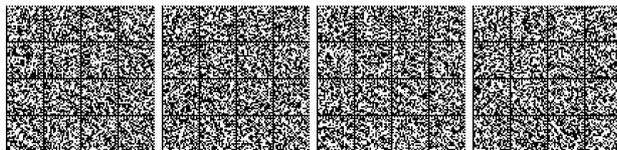
60	BERZANO DI SAN PIETRO	1			1	2.540,27	7.600,00	1.557,38	0,00	0,00
61	BESSUDE	1			1	9.578,08	19.000,00	1.609,29	0,00	0,00
62	BIANCHI	1			1	12.643,07	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00
63	BISACCIA	1			1	23.528,77	25.819,18	0,00	0,00	0,00
64	BLERA	1			1	9.578,08	19.000,00	4.724,04	0,00	0,00
65	BOLOGNETTA	1			1	19.156,16	38.000,00	18.896,17	0,00	0,00
66	BOLOGNOLA	2	1		3	36.091,72	36.091,72	36.091,72	36.091,72	36.091,72
67	BOLSENA	1			1	9.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BONEA		1		1	11.865,75	33.506,82	33.506,82	33.506,82	8.753,42
69	BONNANARO		2		2	17.895,89	35.500,00	0,00	0,00	0,00
70	BORBONA	1			1	22.279,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	9.369,86
71	BORGHETTO D'ARROSCIA		1		1	9.774,66	8.023,97	0,00	0,00	0,00
72	BORGIALLO		1		1	9.726,03	10.309,59	0,00	0,00	0,00
73	BORGO D'ANAUNIA		1		1	11.865,75	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
74	BORGO VELINO		1		1	16.337,85	16.337,85	16.337,85	16.337,85	0,00
75	BORGOCARBONARA		1		1	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	8.753,42
76	BORGOMARO	1	1		2	19.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
77	BORZONASCA		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
78	BOSCONERO		1		1	9.950,12	19.629,85	0,00	0,00	0,00
79	BRAONE		1		1	8.947,95	8.802,05	0,00	0,00	0,00
80	BRENTINO BELLUNO		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	8.802,05	0,00
81	BRIATICO	1			1	22.279,45	38.000,00	22.218,58	0,00	0,00
82	BROCCOSTELLA	3			3	9.557,26	27.453,70	2.336,07	0,00	0,00
83	BRUSNENGO		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
84	BUCCIANO		1		1	11.865,75	32.953,52	32.953,52	32.953,52	17.604,11
85	BUGNARA	1			1	22.257,17	29.822,39	22.092,64	0,00	0,00
86	BUONABITACOLO		3		3	26.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BUONALBERGO		1		1	8.899,32	26.625,00	0,00	0,00	0,00
88	BUSSI SUL TIRINO		2		2	37.931,51	71.000,00	71.000,00	33.068,49	0,00
89	BUSSO		1		1	8.947,95	16.242,47	0,00	0,00	0,00
90	CAGGIANO	3			3	15.889,41	32.082,72	0,00	0,00	0,00
91	CAGNANO AMITERNO	1			1	4.445,48	13.300,00	13.300,00	11.951,78	0,00
92	CALABRITTO	1			1	9.578,08	12.649,32	0,00	0,00	0,00

93	CALANGIANUS		2		2	0,00	29.761,64	22.163,25	17.750,00	4.376,71
94	CALASCIBETTA	1			1	13.268,66	26.363,88	0,00	0,00	0,00
95	CALDAROLA	1			1	6.350,68	38.000,00	38.000,00	9.369,86	0,00
96	CALITRI		1		1	20.813,70	35.500,00	3.006,83	0,00	0,00
97	CALLIANO		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
98	CALOSSO		1		1	10.406,85	17.750,00	0,00	0,00	0,00
99	CALVANICO		1		1	17.993,15	8.558,90	0,00	0,00	0,00
100	CAMPANA		2		2	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
101	CAMPELLO SUL CLITUNNO	1	1		2	12.936,18	38.702,50	6.344,67	0,00	0,00
102	CAMPO LIGURE		1		1	5.968,28	23.678,50	17.726,53	0,00	0,00
103	CAMPODIMELE	1			1	19.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CAMPODIPIETRA		1		1	7.440,41	17.750,00	10.329,92	0,00	0,00
105	CAMPOFILONE		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	17.604,11	0,00
106	CAMPOLATTARO		1		1	5.932,88	17.750,00	7.371,58	0,00	0,00
107	CAMPOLI APPENNINO	1	1		2	36.075,57	36.075,57	36.075,57	36.075,57	36.075,57
108	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO		1		1	11.853,89	20.501,40	0,00	0,00	0,00
109	CAMPOLIETO		1		1	20.813,70	27.678,29	5.722,68	0,00	0,00
110	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE		1		1	1.507,53	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
111	CAMUGNANO		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
112	CANISTRO	1			1	9.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CANNALONGA		1		1	5.726,68	22.720,00	3.786,67	0,00	0,00
114	CANNETO SULL'OGLIO		1		1	11.865,75	35.500,00	35.500,00	35.500,00	8.656,16
115	CANTALICE	3			3	29.468,22	70.300,00	70.300,00	70.300,00	17.334,25
116	CANTIANO	1	1		2	24.567,12	62.794,25	0,00	0,00	0,00
117	CANZANO	2			2	14.367,12	28.500,00	0,00	0,00	0,00
118	CAPESTRANO	1	1		2	18.526,03	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
119	CAPISTRANO		1		1	9.967,23	19.852,77	0,00	0,00	0,00
120	CAPISTRELLO		1		1	18.965,75	35.402,74	0,00	0,00	0,00
121	CAPITIGNANO		1		1	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	8.753,42
122	CAPIZZI	5	1		6	0,00	43.075,00	30.237,02	0,00	0,00
123	CAPORCIANO		1		1	1.342,19	5.325,00	5.325,00	5.325,00	1.313,01
124	CAPOSELE	2			2	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
125	CAPRAUNA		1		1	5.905,64	7.041,76	7.041,76	0,00	0,00

126	CAPRIVA DEL FRIULI	1			1	10.672,27	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00
127	CARAMANICO TERME	2			2	19.156,16	9.369,86	0,00	0,00	0,00
128	CARAPELLE CALVISIO	1			1	0,00	7.672,46	7.672,46	7.672,46	0,00
129	CARBONARA DI NOLA	1			1	2.831,78	15.200,00	11.379,23	0,00	0,00
130	CARDE'	2			2	9.557,26	22.564,60	11.337,70	0,00	0,00
131	CARDETO	1			1	22.279,45	28.421,92	0,00	0,00	0,00
132	CARDINALE		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
133	CARFIZZI	2			2	15.928,77	38.000,00	22.114,75	0,00	0,00
134	CARLANTINO		1		1	16.090,20	31.918,05	31.918,05	5.159,36	0,00
135	CAROBBIO DEGLI ANGELI		1		1	8.267,12	9.531,51	0,00	0,00	0,00
136	CARTIGLIANO		1		1	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
137	CASAL CERMELLI		1		1	20.813,70	29.503,59	0,00	0,00	0,00
138	CASALATTICO	3			3	27.693,15	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CASALE MARITTIMO		1		1	5.835,62	35.500,00	0,00	0,00	0,00
140	CASALFIUMANESE		1		1	12.157,53	35.500,00	0,00	0,00	0,00
141	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	1		2	37.052,05	45.101,60	45.101,60	45.101,60	45.101,60
142	CASALVECCHIO DI PUGLIA		2		2	36.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CASCIA	3			3	38.104,11	114.000,00	114.000,00	114.000,00	28.109,59
144	CASOLA DI NAPOLI	1			1	15.066,74	27.360,00	27.360,00	12.368,22	0,00
145	CASOLA IN LUNIGIANA		1		1	5.932,88	17.750,00	7.371,58	0,00	0,00
146	CASORZO		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
147	CASSANO IRPINO	2			2	14.367,12	14.132,88	0,00	0,00	0,00
148	CASSINELLE		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
149	CASTEL BOGLIONE		1		1	8.947,95	15.668,20	0,00	0,00	0,00
150	CASTEL D'AIANO		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
151	CASTEL DEL MONTE	1			1	12.701,37	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
152	CASTEL DI LUCIO	2			2	41.643,84	12.284,93	0,00	0,00	0,00
153	CASTEL FRENTANO		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	8.802,05	0,00
154	CASTEL SAN LORENZO	2			2	19.156,16	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CASTEL SAN VINCENZO	1	1		2	8.410,49	14.345,00	0,00	0,00	0,00
156	CASTEL SANT'ANGELO	1			1	7.964,38	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.684,93
157	CASTELBELLINO	1			1	9.578,08	19.000,00	19.000,00	11.035,62	0,00
158	CASTELDELCI	1			1	7.662,47	0,00	0,00	0,00	0,00
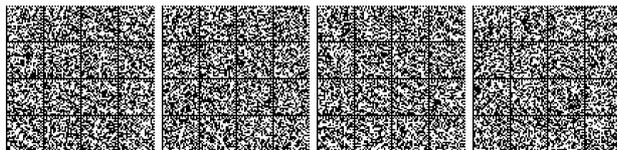
159	CASTELDELFINO		1		1	8.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00
160	CASTELGUGLIELMO	1			1	12.701,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
161	CASTELLI		1		1	8.947,95	17.750,00	5.868,17	0,00	0,00
162	CASTELLO DEL MATESE	1			1	13.409,32	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
163	CASTELLO DELL'ACQUA		1		1	8.947,95	17.750,00	0,00	0,00	0,00
164	CASTELLUCCIO SUPERIORE	1			1	9.578,08	19.000,00	1.297,81	0,00	0,00
165	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE		1		1	10,50	8,75	0,00	0,00	0,00
166	CASTELL'UMBERTO	2			2	21.550,68	57.000,00	22.010,93	0,00	0,00
167	CASTELNUOVO DON BOSCO		1		1	10.416,58	12.322,88	0,00	0,00	0,00
168	CASTELRAIMONDO		2		2	38.904,11	71.000,00	71.000,00	71.000,00	17.506,85
169	CASTELSANTANGELO SUL NERA	1			1	22.279,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
170	CASTELVECCHIO CALVISIO		1		1	13.268,83	13.268,83	0,00	0,00	0,00
171	CASTIADAS	2			2	132,36	132,36	132,36	132,36	132,36
172	CASTIGLION FIBOCCHI	1			1	6.350,68	19.000,00	0,00	0,00	0,00
173	CASTIGLIONE COSENTINO	1			1	5.746,85	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
174	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	1			1	8.890,96	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
175	CASTIGLIONE FALLETTO		1		1	1.968,55	1.936,45	0,00	0,00	0,00
176	CASTIGLIONE IN TEVERINA		1		1	5.738,36	17.750,00	6.595,63	0,00	0,00
177	CASTINO		1		1	9.726,03	13.915,85	13.915,85	0,00	0,00
178	CASTORANO		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
179	CASTRIGNANO DE' GRECI	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	18.843,84	0,00
180	CELLARENGO		1		1	11.803,24	11.803,24	0,00	0,00	0,00
181	CELLE DI SAN VITO			1	1	6.873,04	13.860,00	13.860,00	6.873,04	0,00
182	CELLE ENOMONDO		1		1	12.607,77	11.768,49	0,00	0,00	0,00
183	CELLINO ATTANASIO	1			1	11.139,73	19.000,00	0,00	0,00	0,00
184	CENADI	1			1	6.746,30	16.180,09	16.180,09	0,00	0,00
185	CENATE SOPRA	1			1	17.386,30	19.000,00	0,00	0,00	0,00
186	CENESELLI		1		1	5.932,88	17.750,00	13.288,25	0,00	0,00
187	CENTRACHE	1			1	3.831,23	4.414,25	0,00	0,00	0,00
188	CERCEMAGGIORE		1		1	7.440,41	17.750,00	11.833,33	0,00	0,00
189	CERCEPICCOLA		1		1	10.406,85	17.750,00	17.750,00	7.343,15	0,00
190	CERCHIARA DI CALABRIA		1	1	2	26.178,36	44.650,00	0,00	0,00	0,00
191	CERCHIO		1		1	18.090,41	35.500,00	35.403,01	0,00	0,00
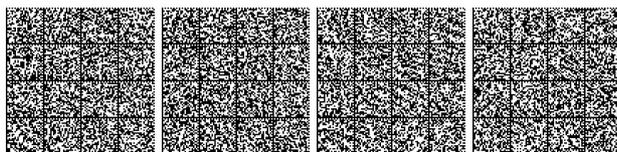
192	CERESOLE ALBA		1		1	17.993,15	33.976,80	0,00	0,00	0,00
193	CERISANO	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.684,93
194	CERRETO DI SPOLETO		2		2	11.865,75	29.567,12	11.833,33	0,00	0,00
195	CERRETO SANNITA	1			1	9.578,08	19.000,00	0,00	0,00	0,00
196	CERVINO	1			1	9.578,08	19.000,00	7.838,80	0,00	0,00
197	CHIANOCCO		1		1	11.865,75	30.542,95	0,00	0,00	0,00
198	CHIUSA DI PESIO	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
199	CHIUSA SCLAFANI	2			2	17.901,64	36.100,00	17.951,37	0,00	0,00
200	CHIUSANICO		2		2	15.698,80	15.698,80	15.698,80	15.698,80	0,00
201	CICALA		1		1	9.492,60	25.832,33	0,00	0,00	0,00
202	CIGOLE		1		1	7.319,61	4.577,46	0,00	0,00	0,00
203	CISLIANO	1			1	11.556,16	38.000,00	0,00	0,00	0,00
204	CISTERNA D'ASTI		1		1	1.356,78	5.325,00	5.325,00	5.325,00	2.640,62
205	CITTAREALE	5			5	28.630,14	23.476,71	12.562,84	0,00	4.684,93
206	CIVITA	1			1	4.191,45	12.471,29	0,00	0,00	0,00
207	CIVITELLA CASANOVA		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
208	CIVITELLA DEL TRONTO		1		1	20.910,96	35.500,00	0,00	0,00	0,00
209	CIVITELLA MESSER RAIMONDO		1		1	17.895,89	23.706,55	23.706,55	0,00	0,00
210	COCCONATO		1		1	9.726,03	15.513,01	0,00	0,00	0,00
211	COCULLO		1		1	10.747,26	17.750,00	17.750,00	17.750,00	4.376,71
212	COLLE SANNITA		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	11.817,12	0,00
213	COLLEDARA	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	12.649,32	0,00
214	COLLERETTO GIACOSA		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
215	COLLETORTO		1		1	12.071,95	20.477,18	0,00	0,00	0,00
216	COLLI DEL TRONTO	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
217	COLLIANO		2		2	26.843,84	52.958,22	0,00	0,00	0,00
218	COLMURANO	1			1	0,00	19.000,00	19.000,00	6.246,58	0,00
219	COLONNA		2		2	14.880,82	29.567,12	17.750,00	0,00	0,00
220	COLOSIMI	1			1	9.578,08	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
221	COMANO		1		1	17.895,89	11.671,23	0,00	0,00	0,00
222	COMEZZANO-CIZZAGO		2		2	35.208,22	35.500,00	17.653,01	0,00	0,00
223	COMIZIANO	1	1		2	23.441,78	42.328,17	22.998,63	0,00	0,00
224	COMMESSAGGIO	1	1		2	24.635,17	24.635,17	24.635,17	24.635,17	18.105,16
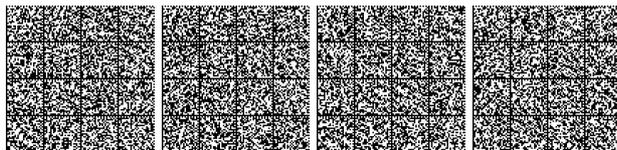
225	COMUNANZA	1	1		2	4.789,04	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00
226	CONCA DELLA CAMPANIA		2		2	10.795,89	21.300,00	21.300,00	10.562,47	0,00
227	CONFLENTI	1			1	9.578,08	19.000,00	0,00	0,00	0,00
228	CONZANO		1		1	4.376,71	17.750,00	7.323,09	0,00	0,00
229	CORBARA	1			1	19.156,16	18.843,84	0,00	0,00	0,00
230	CORLETO MONFORTE	2			2	12.758,01	25.308,00	0,00	0,00	0,00
231	CORLETO PERTICARA	1			1	10.410,96	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
232	CORTANDONE		1		1	3.951,30	8.391,30	8.391,30	8.391,30	2.914,89
233	CORTAZZONE	1			1	1.270,14	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
234	CORVARA		2		2	8.768,99	9.031,62	0,00	0,00	0,00
235	COSSIGNANO	1			1	6.350,68	19.000,00	4.775,96	0,00	0,00
236	COSTIGLIOLE SALUZZO		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
237	CREMOLINO		1		1	14.569,59	21.929,80	21.929,80	0,00	0,00
238	CREVOLADOSSOLA	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	18.843,84	0,00
239	CROCEFIESCHI			1	1	13.999,68	13.638,40	0,00	0,00	0,00
240	CROPANI	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	18.843,84
241	CUGNOLI	1			1	10.248,55	17.480,00	7.307,21	0,00	0,00
242	CUPRAMONTANA	1			1	15.928,77	38.000,00	6.229,51	0,00	0,00
243	DECOLLATURA	1	1		2	18.526,03	27.146,58	0,00	0,00	0,00
244	DERVIO		1		1	17.895,89	35.500,00	0,00	0,00	0,00
245	DIANO SAN PIETRO		1		1	10.737,53	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
246	DOSOLO		1		1	12.395,72	17.175,78	0,00	0,00	0,00
247	DRAPIA	2			2	19.156,16	15.720,55	0,00	0,00	0,00
248	DRUOGNO		1		1	17.895,89	17.604,11	0,00	0,00	0,00
249	DURAZZANO		2		2	0,00	30.442,47	0,00	0,00	0,00
250	ESANATOGLIA		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
251	ESCALAPLANO	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
252	FAEDO VALTELLINO		1		1	8.947,95	17.750,00	0,00	0,00	0,00
253	FAGNANO ALTO	1			1	3.982,19	9.500,00	2.362,02	0,00	0,00
254	FALERNA	1	1		2	24.567,12	50.527,33	50.527,33	50.527,33	50.527,33
255	FALERONE	1			1	0,00	19.156,16	34.781,42	0,00	0,00
256	FARA SAN MARTINO	1			1	2.114,78	12.654,00	12.654,00	12.654,00	9.464,50
257	FARA VICENTINO		1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
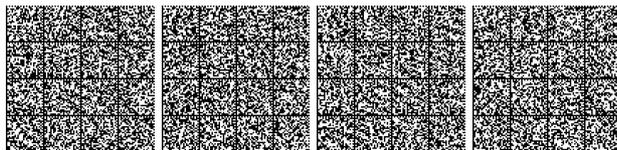
258	FARINDOLA	1	1		2	16.736,44	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
259	FELETTO	1			1	0,00	33.424,06	33.424,06	0,00	0,00
260	FELITTO		2		2	17.895,89	35.500,00	35.500,00	17.604,11	0,00
261	FERENTILLO		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
262	FEROLETO DELLA CHIESA		2		2	8.802,05	17.750,00	8.875,00	4.498,29	0,00
263	FIASTRA		1		1	9.726,03	17.750,00	10.329,92	0,00	0,00
264	FICARRA	1			1	7.662,47	22.737,53	0,00	0,00	0,00
265	FIRMO	1	1		2	11.631,51	54.500,00	0,00	0,00	0,00
266	FIUMEFREDDO BRUZIO	2			2	28.734,25	57.000,00	0,00	0,00	0,00
267	FIUMINATA	1			1	11.243,84	25.298,63	0,00	0,00	0,00
268	FLORESTA	1			1	18.964,60	36.411,21	36.411,21	36.411,21	0,00
269	FOGLIZZO		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
270	FONTANILE		1		1	4.473,97	4.401,03	0,00	0,00	0,00
271	FORCE		1		1	0,00	35.500,00	35.500,00	13.130,14	0,00
272	FORENZA		2		2	17.895,89	35.500,00	0,00	0,00	0,00
273	FORLI' DEL SANNIO	1	1		2	5.187,29	10.290,00	0,00	0,00	0,00
274	FOSSA		1		1	15.748,38	31.240,00	31.240,00	31.240,00	7.275,07
275	FRABOSA SOPRANA		1		1	17.895,89	35.500,00	17.653,01	0,00	0,00
276	FRAGNETO MONFORTE	1			1	19.156,16	38.000,00	0,00	0,00	0,00
277	FRAMURA	1			1	8.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00
278	FRANCICA	1			1	8.328,77	6.288,22	0,00	0,00	0,00
279	FRASSO TELESINO		1		1	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00
280	FRATTE ROSA	1			1	9.578,08	7.860,27	0,00	0,00	0,00
281	FRAZZANO'	1			1	11.243,84	23.632,88	0,00	0,00	0,00
282	FRUGAROLO		1		1	8.768,99	17.395,00	17.395,00	0,00	0,00
283	FUBINE MONFERRATO		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
284	GAGGIO MONTANO	1			1	6.350,68	19.000,00	9.448,09	0,00	0,00
285	GAGLIOLE		1		1	5.932,88	11.817,12	0,00	0,00	0,00
286	GAIBA	1			1	15.957,08	16.997,76	0,00	0,00	0,00
287	GALATRO		1		1	10.327,29	24.637,00	24.637,00	0,00	0,00
288	GALLUCCIO		2		2	3.015,07	32.533,56	0,00	0,00	0,00
289	GAMBATESA		1		1	8.246,70	24.672,50	12.268,84	0,00	0,00
290	GAMBERALE		1		1	15.108,83	15.108,83	15.108,83	0,00	0,00
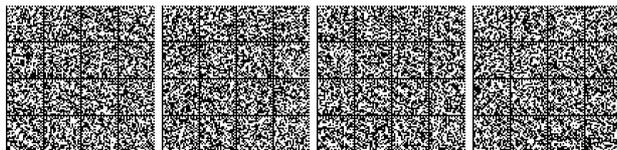
291	GARNIGA		1		1	8.267,12	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
292	GASPERINA	1			1	19.156,16	38.000,00	0,00	0,00	0,00
293	GAVI		1		1	17.312,33	35.500,00	5.819,67	0,00	0,00
294	GERACE	2			2	18.115,07	38.000,00	0,00	0,00	0,00
295	GHEMME		1		1	20.327,40	35.500,00	17.653,01	0,00	0,00
296	GIANO DELL'UMBRIA	1			1	15.928,77	0,00	0,00	0,00	0,00
297	GINESTRA	2			2	10.608,56	14.699,44	0,00	0,00	0,00
298	GIOI		1		1	7.440,41	7.343,15	0,00	0,00	0,00
299	GIURDIGNANO	1			1	8.255,89	24.700,00	2.159,56	0,00	0,00
300	GODRANO	1			1	19.156,16	30.400,00	0,00	0,00	0,00
301	GORGOGLIONE		2	1	3	21.505,78	43.368,00	43.368,00	43.368,00	10.693,48
302	GORIANO SICOLI		1		1	13.480,27	31.950,00	31.950,00	31.950,00	7.878,08
303	GOTTOLENGO	1			1	3.123,29	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
304	GOVONE		1		1	11.865,75	34.132,05	0,00	0,00	0,00
305	GRADARA	2		1	3	17.895,89	64.597,26	0,00	0,00	0,00
306	GRAGLIA		1		1	8.996,58	17.750,00	17.750,00	8.802,05	0,00
307	GRAGNANO TREBBIENSE		1		1	7.914,46	23.678,50	23.678,50	23.678,50	0,00
308	GRINZANE CAVOUR		1		1	3.559,73	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
309	GRIZZANA MORANDI		1		1	17.895,89	35.500,00	11.736,34	0,00	0,00
310	GROTTAZZOLINA	1			1	4.684,93	19.000,00	14.795,08	0,00	0,00
311	GROTTOLELLA	1			1	9.578,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	12.649,32
312	GRUMENTO NOVA	1	1		2	21.795,75	37.175,00	18.485,93	0,00	0,00
313	GUALDO	1			1	12.701,37	38.000,00	22.114,75	0,00	0,00
314	GUALTIERI SICAMINO'	3			3	4.841,10	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
315	GUARDAVALLE	1			1	7.620,82	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
316	GUARDIA PERTICARA	1	1		2	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
317	GUARDIAREGIA		1		1	7.909,21	13.490,00	5.602,40	0,00	0,00
318	GUARENE		1		1	11.865,75	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
319	GUASILA	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	14.210,96	0,00
320	GUGLIONESI		2		2	0,00	35.208,22	0,00	0,00	0,00
321	GUIGLIA		1		1	11.865,75	35.500,00	8.826,50	0,00	0,00
322	INTRODACQUA		1		1	17.993,15	33.204,50	33.204,50	33.204,50	33.204,50
323	IONADI	2			2	16.241,10	21.863,01	0,00	0,00	0,00

324	IRSINA	1	2		3	63.906,85	109.000,00	109.000,00	109.000,00	54.052,05
325	ISCHIA DI CASTRO		1		1	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
326	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	5			5	61.299,73	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00
327	JOLANDA DI SAVOIA		1		1	19.452,05	35.500,00	35.500,00	35.500,00	8.753,42
328	LA VALLETTA BRIANZA	1			1	12.701,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
329	LAJATICO	1			1	12.701,37	36.334,25	0,00	0,00	0,00
330	LAMA DEI PELIGNI	1			1	10.161,10	20.756,84	20.756,84	20.756,84	12.659,73
331	LAMON		1		1	5.981,51	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
332	LANZO TORINESE		1		1	11.865,75	35.500,00	24.345,63	0,00	0,00
333	LAPEDONA	1	2		3	21.043,15	19.000,00	21.595,63	0,00	0,00
334	LAPPANO	2			2	38.312,33	39.046,63	39.046,63	38.000,00	38.000,00
335	LATTARICO	4			4	19.026,61	19.026,61	19.026,61	19.026,61	0,00
336	LETINO		3		3	30.021,17	30.021,17	30.021,17	30.021,17	0,00
337	LETTOMANOPPELLO	2	1		3	13.477,32	40.321,50	40.321,50	40.321,50	40.321,50
338	LEVATE		1		1	8.947,95	35.500,00	0,00	0,00	0,00
339	LIBERI	2			2	9.526,03	28.500,00	16.586,07	0,00	0,00
340	LIMOSANO		1		1	8.928,49	19.534,07	19.534,07	0,00	0,00
341	LISCIANO NICCONE		1		1	0,00	17.701,37	11.833,33	0,00	0,00
342	LOMBRIASCO		1		1	2.966,44	17.750,00	0,00	0,00	0,00
343	LONDA	1			1	9.578,08	38.000,00	38.000,00	18.843,84	0,00
344	LONGI	2			2	16.371,23	32.300,00	0,00	0,00	0,00
345	LONGOBARDI	1	1		2	36.447,95	59.934,35	59.934,35	59.934,35	59.934,35
346	LOZZO ATESTINO	1	1		2	12.283,56	36.750,00	0,00	0,00	0,00
347	LUCOLI	2			2	8.382,90	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00
348	LUGO DI VICENZA		1		1	7.249,98	21.690,50	12.623,16	0,00	0,00
349	LUMARZO	1	1		2	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
350	LUNGRO	2	1		3	16.475,01	49.290,00	0,00	0,00	0,00
351	MACLODIO		1		1	17.895,89	8.753,42	0,00	0,00	0,00
352	MAFALDA	1			1	7.079,45	19.000,00	0,00	0,00	0,00
353	MAGGIORA	1			1	6.246,58	18.843,84	0,00	0,00	0,00
354	MAGLIANO DE' MARSI	1		1	2	23.315,07	46.250,00	46.250,00	22.934,93	0,00
355	MAGLIANO SABINA		2		2	17.798,63	35.597,26	0,00	0,00	0,00
356	MAIDA		3		3	17.798,63	42.648,63	0,00	0,00	0,00

357	MAIOLO		1		1	13.064,00	25.915,00	12.886,69	0,00	0,00
358	MALGRATE	1			1	5.746,85	5.653,15	0,00	0,00	0,00
359	MALTIGNANO	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	6.246,58	0,00
360	MANGO		1		1	17.895,89	28.250,42	0,00	0,00	0,00
361	MANGONE	1	1		2	21.546,58	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00
362	MARANO PRINCIPATO	1			1	4.619,34	11.020,00	6.413,28	0,00	0,00
363	MARCELLINARA		1		1	17.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
364	MARCHENO	1	2		3	27.473,97	27.026,03	0,00	0,00	0,00
365	MARTIRANO	1			1	19.156,16	32.507,49	32.507,49	32.507,49	32.507,49
366	MARTIS		1		1	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00
367	MARZANO APPIO	1			1	19.156,16	37.665,57	37.665,57	37.665,57	18.843,84
368	MARZANO DI NOLA		1		1	9.492,60	28.400,00	24.830,60	0,00	0,00
369	MASSA FERMANA	1			1	0,00	19.000,00	12.459,02	0,00	0,00
370	MASSA MARTANA		2		2	11.865,75	35.500,00	17.653,01	0,00	0,00
371	MEGLIADINO SAN VITALE		1		1	17.895,89	26.366,67	26.366,67	26.366,67	26.366,67
372	MELLE		1		1	1.556,16	13.567,81	0,00	0,00	0,00
373	MENDATICA		1		1	15.583,96	15.583,96	15.583,96	15.583,96	0,00
374	MERCATELLO SUL METAURO		1		1	11.865,75	32.484,93	0,00	0,00	0,00
375	MERGO		1		1	9.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00
376	MEZZANE DI SOTTO		1		1	17.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
377	MEZZANEGO		1		1	14.865,94	33.565,10	33.565,10	33.565,10	33.565,10
378	MEZZENILE		1		1	8.947,95	17.750,00	0,00	0,00	0,00
379	MIASINO	1			1	12.805,48	33.485,85	25.333,33	0,00	0,00
380	MIGLIANICO	1			1	19.156,16	3.123,29	0,00	0,00	0,00
381	MIRABELLA IMBACCARI	2			2	25.286,14	50.160,00	16.582,95	0,00	0,00
382	MIRABELLO SANNITICO		1		1	8.947,95	17.750,00	0,00	0,00	0,00
383	MIRTO	1	2		3	7.297,06	7.362,56	0,00	0,00	0,00
384	MOGLIANO	1			1	17.698,63	38.000,00	18.896,17	0,00	0,00
385	MOIO DELLA CIVITELLA		1		1	15.907,89	33.370,00	33.370,00	33.370,00	16.547,86
386	MOLINARA	2	1		3	18.634,25	37.115,75	0,00	0,00	0,00
387	MOMBARCARO		1		1	8.947,95	10.693,14	10.693,14	8.802,05	0,00
388	MOMBAROCCIO		1	1	2	20.080,82	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
389	MOMBELLO MONFERRATO		1		1	4.473,97	17.750,00	7.323,09	0,00	0,00
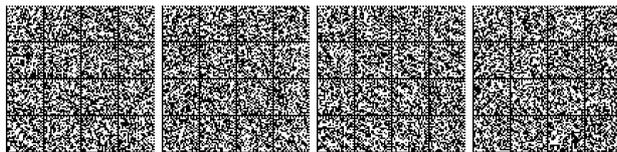
390	MOMBERCELLI		1		1	8.972,26	19.914,04	0,00	0,00	0,00
391	MOMPANTERO	1			1	9.057,53	15.824,66	0,00	0,00	0,00
392	MONALE		1		1	7.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00
393	MONASTERACE	2			2	16.371,23	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
394	MONCRIVELLO		1		1	5.932,88	17.750,00	0,00	0,00	0,00
395	MONFORTE D'ALBA		1		1	11.201,27	33.512,00	8.332,22	0,00	0,00
396	MONFUMO		1		1	16.650,96	26.781,81	26.781,81	26.781,81	26.781,81
397	MONSAMPIETRO MORICO	1			1	14.578,47	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00
398	MONSANO		1		1	11.865,75	35.500,00	8.826,50	0,00	0,00
399	MONTAGNA IN VALTELLINA		1		1	8.947,95	6.905,48	0,00	0,00	0,00
400	MONTALTO DELLE MARCHE	1	1		2	32.578,08	28.326,71	0,00	0,00	0,00
401	MONTANO ANTILIA	2			2	10.542,14	31.540,00	31.540,00	0,00	0,00
402	MONTAPPONE	1			1	98,90	36.100,00	0,00	0,00	0,00
403	MONTE GIBERTO	1			1	4.789,04	17.906,85	0,00	0,00	0,00
404	MONTE GRIMANO TERME		1		1	13.737,04	11.618,71	0,00	0,00	0,00
405	MONTE ROBERTO		1		1	0,00	12.780,39	12.815,50	12.815,50	0,00
406	MONTE SAN MARTINO	1			1	1.613,70	19.000,00	19.000,00	4.684,93	0,00
407	MONTE VIDON CORRADO	1			1	0,00	8.745,21	19.000,00	0,00	0,00
408	MONTEBELLO DI BERTONA	2			2	17.154,39	17.154,39	17.154,39	17.154,39	14.106,85
409	MONTEBELLO SUL SANGRO			1	1	8.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00
410	MONTEBRUNO	1			1	4.789,04	12.543,32	0,00	0,00	0,00
411	MONTECALVO IN FOGLIA		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	4.376,71	0,00
412	MONTECAROTTO	1			1	8.849,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.613,70
413	MONTECHIARO D'ASTI		1		1	17.877,99	24.752,90	0,00	0,00	0,00
414	MONTECOPIOLO		1		1	6.652,60	31.950,00	6.547,13	0,00	0,00
415	MONTEDINOVE	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
416	MONTEFALCIONE	3			3	42.084,25	42.084,25	42.084,25	0,00	0,00
417	MONTEFALCONE APPENNINO	1	2		3	20.813,70	21.128,48	21.128,48	21.128,48	7.912,33
418	MONTEFANO	1			1	9.903,22	33.782,00	16.798,70	0,00	0,00
419	MONTEFELCINO	1			1	22.279,45	18.843,84	0,00	0,00	0,00
420	MONTEFORTINO	1			1	4.684,93	19.000,00	10.693,99	0,00	0,00
421	MONTEFRANCO	1			1	18.714,74	31.920,00	31.920,00	31.920,00	7.870,68
422	MONTEGALDA	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	18.843,84
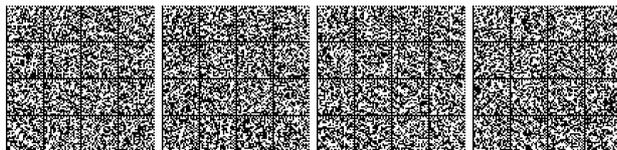
423	MONTEGALLO	4			4	74.501,57	74.501,57	74.501,57	74.501,57	37.479,45
424	MONTEGROSSO D'ASTI		1		1	2.511,55	29.571,50	2.504,69	0,00	0,00
425	MONTEGROSSO PIAN LATTE	1			1	6.379,00	10.629,99	10.629,99	10.629,99	10.629,99
426	MONTELEONE DI SPOLETO		2		2	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
427	MONTELEONE ROCCA DORIA	1			1	6.458,02	12.568,84	0,00	0,00	0,00
428	MONTELEONE SABINO		1	1	2	11.447,95	14.484,25	0,00	0,00	0,00
429	MONTELPARO		1		1	14.907,28	14.664,22	0,00	0,00	0,00
430	MONTEMONACO	1			1	11.493,70	22.800,00	22.800,00	9.369,86	0,00
431	MONTEREALE		1		1	11.865,75	35.500,00	35.500,00	17.604,11	0,00
432	MONTEVAGO	1			1	16.241,10	38.000,00	18.688,52	0,00	0,00
433	MONTONE		1		1	4.473,97	17.750,00	17.750,00	8.802,05	0,00
434	MORANO CALABRO	1	1		2	12.283,56	33.628,77	0,00	0,00	0,00
435	MORDANO		1		1	17.604,11	35.500,00	0,00	0,00	0,00
436	MORETTA		1		1	14.880,82	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
437	MORICONE		1		1	20.813,70	14.686,30	0,00	0,00	0,00
438	MORMANNO	1			1	9.578,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.684,93
439	MOROLO	2			2	13.482,19	19.000,00	6.281,42	0,00	0,00
440	MORRO D'ORO		2		2	23.873,12	46.918,51	23.549,11	0,00	0,00
441	MOSCUFO		1		1	11.865,75	23.634,25	0,00	0,00	0,00
442	MOTTA MONTECORVINO	1	1		2	18.526,03	15.203,42	0,00	0,00	0,00
443	MOTTAFOLLONE	1			1	12.701,37	34.942,08	0,00	0,00	0,00
444	MUCCIA		1		1	0,00	35.500,00	35.500,00	23.634,25	0,00
445	MURIALDO	1			1	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
446	MUROS	1			1	8.428,71	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00
447	MUSCOLINE		1		1	20.813,70	11.476,71	0,00	0,00	0,00
448	NASO		1		1	3.951,30	11.821,50	0,00	0,00	0,00
449	NAVELLI	1	1		2	18.526,03	32.583,30	32.583,30	32.583,30	32.583,30
450	NEMOLI	1			1	0,00	16.295,23	16.340,00	0,00	0,00
451	NEVIGLIE		1		1	6.321,92	7.100,00	0,00	0,00	0,00
452	NIELLA TANARO	1			1	9.578,08	19.000,00	9.448,09	0,00	0,00
453	NORCIA	2			2	31.857,53	76.000,00	76.000,00	76.000,00	18.739,73
454	NOVELLO		1		1	2.598,60	7.774,50	7.774,50	7.774,50	0,00
455	NULVI	1			1	33.315,07	38.000,00	6.229,51	0,00	0,00
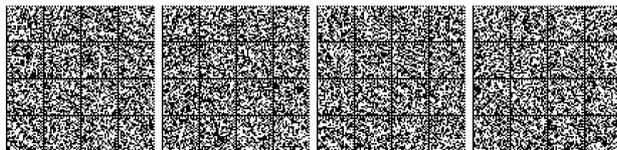
456	NUVOLERA	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	12.649,32	0,00
457	OCRE	1			1	12.777,16	25.346,00	25.346,00	25.346,00	6.249,70
458	OFENA	1			1	12.202,48	24.206,00	24.206,00	24.206,00	24.206,00
459	OFFAGNA	1			1	22.279,45	36.749,53	36.749,53	15.616,44	0,00
460	OFFIDA	1			1	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
461	OLIVADI	2			2	12.701,37	15.438,89	15.438,89	0,00	0,00
462	ONCINO	1			1	766,25	1.070,25	0,00	0,00	0,00
463	ONZO		1		1	8.947,95	12.388,87	12.388,87	12.388,87	12.388,87
464	ORDONA		1		1	8.267,12	9.482,88	0,00	0,00	0,00
465	ORIO CANAVESE		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
466	ORNICA	1			1	8.667,12	11.005,55	8.503,28	0,00	0,00
467	OSASIO		1		1	0,00	17.701,37	5.868,17	0,00	0,00
468	OSSIMO		1		1	17.877,99	35.464,50	35.464,50	35.464,50	0,00
469	OTTIGLIO		1		1	11.379,45	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
470	OVINDOLI		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
471	OVODDA	1	1		2	18.526,03	35.500,00	0,00	0,00	0,00
472	PADULI	2	1		3	20.640,77	20.374,77	0,00	0,00	0,00
473	PALATA	1	1		2	4.473,97	30.503,42	0,00	0,00	0,00
474	PALAZZO PIGNANO	1			1	3.373,15	11.400,00	1.059,02	0,00	0,00
475	PALAZZUOLO SUL SENIO		1		1	19.452,05	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
476	PALERMITI	1	1		2	33.821,50	33.821,50	3.112,70	0,00	0,00
477	PALLAGORIO	2	1		3	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00
478	PALLARE		1		1	4.746,30	14.200,00	12.997,27	0,00	0,00
479	PALMIANO	1			1	12.249,45	12.249,45	12.249,45	12.249,45	12.249,45
480	PANETTIERI		1		1	9.366,16	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00
481	PAPASIDERO	1			1	9.578,08	19.000,00	0,00	0,00	0,00
482	PARGHELIA	3			3	25.506,85	12.649,32	0,00	0,00	0,00
483	PAROLDO		1		1	8.947,95	9.099,68	0,00	0,00	0,00
484	PAROLISE		1		1	8.053,15	15.975,00	0,00	0,00	0,00
485	PATERNO CALABRO		2		2	22.175,34	20.068,68	0,00	0,00	0,00
486	PATRICA	1			1	520,55	38.000,00	0,00	0,00	0,00
487	PAVONE DEL MELLA		1		1	5.932,88	8.802,05	0,00	0,00	0,00
488	PEDASO	1			1	2.623,56	22.800,00	22.800,00	11.306,30	0,00
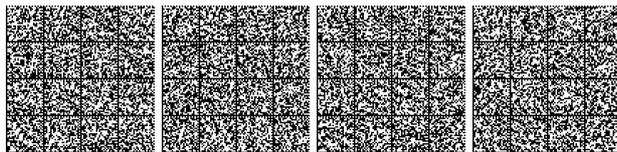
489	PEDAVENA	1			1	0,00	19.000,00	19.000,00	9.421,92	0,00
490	PEDIVIGLIANO	1			1	9.630,14	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
491	PENNA SAN GIOVANNI	1			1	5.746,85	22.800,00	22.800,00	22.800,00	5.621,92
492	PENNA SANT'ANDREA	1			1	7.964,38	19.000,00	19.000,00	5.101,37	0,00
493	PERDAXIUS	1			1	0,00	15.916,27	15.960,00	15.960,00	3.935,34
494	PESCAGLIA		1		1	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
495	PESCINA		1		1	17.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
496	PESCO SANNITA		1		1	2.532,66	14.910,00	14.910,00	12.418,19	0,00
497	PESCOLANCIANO	1			1	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
498	PETRALIA SOTTANA	2			2	38.312,33	76.000,00	76.000,00	37.687,67	0,00
499	PETRELLA TIFERNINA		1		1	17.895,89	24.766,46	24.766,46	0,00	0,00
500	PETRIANO	1			1	20.821,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
501	PETRIOLO		1		1	5.968,28	23.678,50	23.678,50	0,00	0,00
502	PETTINEO	1			1	17.240,55	34.200,00	5.606,56	0,00	0,00
503	PIANE CRATI	1			1	15.595,62	11.004,38	0,00	0,00	0,00
504	PIANOPOLI		1		1	11.904,66	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PICCIANO	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	12.701,37
506	PICINISCO	2	1		3	28.104,11	55.750,00	0,00	0,00	0,00
507	PIETRANICO	1			1	6.896,22	6.821,26	0,00	0,00	0,00
508	PIEVE FOSCIANA		1		1	11.865,75	29.567,12	0,00	0,00	0,00
509	PIEVE TORINA	1			1	22.279,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	9.369,86
510	PIGNATARO INTERAMNA	1			1	22.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00
511	PIGNONE	1			1	19.137,01	20.681,12	0,00	0,00	0,00
512	PIOBBICO	1			1	0,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00
513	PIODE		1		1	7.440,41	11.716,56	8.729,51	0,00	0,00
514	PIORACO		1		1	11.865,75	23.634,25	0,00	0,00	0,00
515	PIOVA' MASSAIA		1		1	5.932,88	10.309,59	0,00	0,00	0,00
516	PISCINA	1	1		2	21.727,12	28.585,20	28.585,20	28.585,20	28.585,20
517	PISCIOTTA	1			1	22.279,45	18.843,84	0,00	0,00	0,00
518	PIZZOLI	2			2	24.882,19	66.500,00	66.500,00	66.500,00	32.976,71
519	PLOAGHE	2			2	20.717,81	38.000,00	38.000,00	28.421,92	0,00
520	PODENZANA		1		1	5.339,59	15.975,00	10.650,00	0,00	0,00
521	POGGIO BUSTONE	1	1		2	3.289,32	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
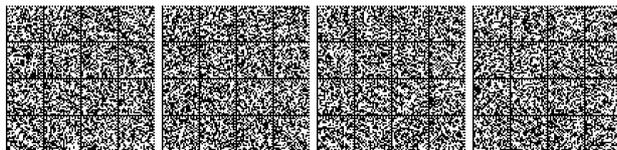
522	POGGIO PICENZE	1			1	10.535,89	20.900,00	20.900,00	20.900,00	5.153,42
523	POGGIO SAN MARCELLO		1		1	5.932,88	12.546,58	0,00	0,00	0,00
524	POGGIO SAN VICINO	1			1	17.757,11	17.757,11	17.757,11	17.757,11	17.757,11
525	POGGIOFIORITO	2			2	19.156,16	38.000,00	0,00	0,00	0,00
526	POLI		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
527	POLIA		1		1	17.993,15	29.986,18	0,00	0,00	0,00
528	POLLICA	3			3	63.715,07	82.590,93	82.590,93	47.161,64	0,00
529	POLVERARA		1		1	11.865,75	29.406,57	29.406,57	29.406,57	8.753,42
530	POMARETTO		1		1	5.397,95	17.750,00	8.729,51	0,00	0,00
531	POMPU	1			1	9.578,08	15.824,66	0,00	0,00	0,00
532	PONTE IN VALTELLINA		1		1	17.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
533	PONTE NOSSA	1			1	16.709,59	28.500,00	0,00	0,00	0,00
534	PONTELANDOLFO	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
535	PONZA	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	18.843,84
536	PONZANO DI FERMO	1	1		2	12.283,56	33.699,98	33.699,98	33.699,98	33.699,98
537	POPOLI		1		1	17.895,89	35.500,00	31.038,25	0,00	0,00
538	PORANO	1	1		2	18.526,03	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
539	PORTOCANNONE		1		1	7.440,41	17.750,00	8.826,50	0,00	0,00
540	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	12.649,32	0,00
541	POSTA	1			1	18.350,51	18.350,51	18.350,51	18.350,51	9.369,86
542	PRAMAGGIORE	1			1	12.701,37	38.000,00	6.125,68	0,00	0,00
543	PRATA CAMPORTACCIO		1		1	10.309,59	35.500,00	0,00	0,00	0,00
544	PRATA D'ANSIDONIA			1	1	3.419,34	10.230,00	6.847,95	0,00	0,00
545	PRAZZO		1		1	5.959,33	11.821,50	11.821,50	11.821,50	2.914,89
546	PRECI	1	2		3	46.000,00	91.250,00	91.250,00	45.250,00	0,00
547	PREMANA		1		1	7.914,46	23.678,50	4.852,15	0,00	0,00
548	PROCENO		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	11.817,12	0,00
549	RACCUJA	1	1		2	17.546,30	31.843,29	0,00	0,00	0,00
550	RAIANO	1	1		2	7.443,23	24.341,39	0,00	0,00	0,00
551	RAPONE		2		2	13.373,29	17.652,74	0,00	0,00	0,00
552	REANO		1		1	4.070,34	15.975,00	3.884,63	0,00	0,00
553	RENATE	1			1	15.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00
554	RICCIA		1		1	20.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00
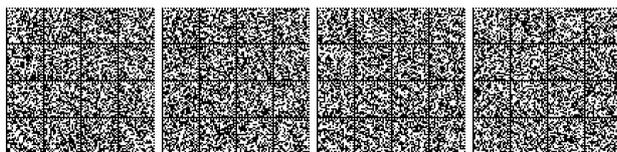
555	RIOLA SARDO	1			1	9.578,08	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
556	RIPA TEATINA		1		1	11.865,75	35.500,00	35.500,00	23.731,51	0,00
557	RIPATRANSONE	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	7.860,27
558	RIPE SAN GINESIO	1			1	12.701,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	18.843,84
559	RIVODUTRI	2			2	35.135,48	35.135,48	35.135,48	35.135,48	9.369,86
560	ROCCA DE' BALDI		1		1	4.473,97	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
561	ROCCA DI CAVE	2			2	16.566,23	16.566,23	12.562,84	0,00	0,00
562	ROCCA SAN CASCIANO	1			1	3.092,05	12.540,00	12.540,00	9.001,32	0,00
563	ROCCA SAN FELICE	1			1	5.205,48	9.252,63	9.252,63	9.252,63	2.316,44
564	ROCCA SINIBALDA		1		1	17.895,89	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
565	ROCCABERNARDA	1	2		3	4.531,36	0,00	0,00	0,00	0,00
566	ROCCAFORZATA	1			1	15.595,62	26.600,00	3.779,23	0,00	0,00
567	ROCCAGIOVINE	1			1	6.350,68	13.689,53	13.689,53	0,00	0,00
568	ROCCAGORGA			2	2	8.317,81	33.000,00	0,00	0,00	0,00
569	ROCCALBEGNA	2			2	12.701,37	25.402,74	0,00	0,00	0,00
570	ROCCASCALEGNA		2		2	17.895,89	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
571	ROCCASECCA DEI VOLSCI	1			1	19.260,27	12.493,15	0,00	0,00	0,00
572	ROCCAVIGNALE		1		1	0,00	28.322,19	21.261,20	0,00	0,00
573	ROCCHETTA A VOLTURNO	2			2	5.415,78	25.840,00	0,00	0,00	0,00
574	RODDINO		1		1	1.127,25	3.372,50	3.372,50	3.372,50	831,58
575	ROGHUDI	1			1	0,00	22.737,53	7.392,35	0,00	0,00
576	ROIATE		1		1	8.947,95	20.239,53	17.653,01	0,00	0,00
577	ROLETTO		1		1	1.507,53	17.750,00	17.750,00	1.507,53	0,00
578	ROMAGNANO SESIA	2			2	20.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00
579	RONCO SCRIVIA		1	1	2	34.531,51	39.786,30	0,00	0,00	0,00
580	RONCOFREDDO	1			1	11.139,73	19.000,00	0,00	0,00	0,00
581	RONDISSONE	1			1	4.320,55	19.000,00	11.057,38	0,00	0,00
582	ROSE	1	1		2	19.653,70	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
583	ROSETO CAPO SPULICO	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	9.369,86
584	ROSETO VALFORTORE	1	1		2	44.860,57	6.236,22	0,00	0,00	0,00
585	ROVITO	1			1	5.373,62	12.654,00	7.329,64	0,00	0,00
586	SALZA IRPINA		1		1	10.737,53	10.562,47	0,00	0,00	0,00
587	SAMOLACO	1			1	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00
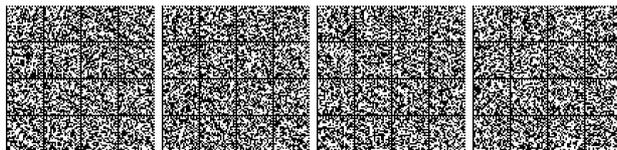
588	SAN BASILE	1			1	5.290,85	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00
589	SAN BENEDETTO BELBO		1		1	5.368,77	5.281,23	0,00	0,00	0,00
590	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	1			1	18.843,84	38.000,00	38.000,00	38.000,00	18.843,84
591	SAN BIAGIO SARACINISCO	1	1		2	17.790,31	17.790,31	0,00	0,00	0,00
592	SAN BIASE		1		1	3.559,73	9.434,42	9.434,42	0,00	0,00
593	SAN COSMO ALBANESE			3	3	16.545,21	29.863,41	0,00	0,00	0,00
594	SAN DEMETRIO CORONE		1	1	2	4.486,44	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
595	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	1			1	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	4.216,44
596	SAN FERDINANDO	3			3	57.260,27	70.243,43	70.243,43	0,00	0,00
597	SAN FILI		2		2	35.791,78	35.208,22	0,00	0,00	0,00
598	SAN FRATELLO	2			2	13.378,08	5.882,19	0,00	0,00	0,00
599	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI		1		1	4.746,30	14.200,00	1.163,93	0,00	0,00
600	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE		1		1	8.947,95	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
601	SAN GIORGIO ALBANESE		1		1	14.907,28	29.571,50	0,00	0,00	0,00
602	SAN GIORIO DI SUSA		1		1	9.726,03	7.294,52	0,00	0,00	0,00
603	SAN GIULIANO DEL SANNIO		2		2	11.918,66	15.740,41	0,00	0,00	0,00
604	SAN GODENZO	1			1	9.578,08	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
605	SAN LORENZO DEL VALLO		1		1	8.947,95	8.802,05	0,00	0,00	0,00
606	SAN LORENZO IN CAMPO	1			1	9.578,08	6.454,79	0,00	0,00	0,00
607	SAN LORENZO MAGGIORE		1		1	8.947,95	17.750,00	7.323,09	0,00	0,00
608	SAN LUPO		1		1	14.316,71	14.083,29	0,00	0,00	0,00
609	SAN MANGO SUL CALORE	1			1	8.471,81	23.054,44	0,00	0,00	0,00
610	SAN MARCELLO	1			1	10.580,24	31.654,00	0,00	0,00	0,00
611	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	1			1	12.827,34	25.308,00	25.308,00	25.308,00	6.240,33
612	SAN MAURO LA BRUCA	1			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	SAN MICHELE DI GANZARIA	3			3	26.441,75	63.080,00	63.080,00	63.080,00	31.280,77
614	SAN NAZZARO SESIA	1			1	9.578,08	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
615	SAN PAOLO BEL SITO	1			1	5.778,08	19.000,00	9.500,00	0,00	0,00
616	SAN PIETRO A MAIDA	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	12.649,32	0,00
617	SAN PIETRO APOSTOLO	3			3	36.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00
618	SAN PIETRO IN LAMA		1		1	6.410,62	10.934,00	10.934,00	10.934,00	0,00
619	SAN PIO DELLE CAMERE	1			1	5.621,92	14.210,96	0,00	0,00	0,00
620	SAN POTITO SANNITICO	1			1	16.282,74	18.760,55	0,00	0,00	0,00
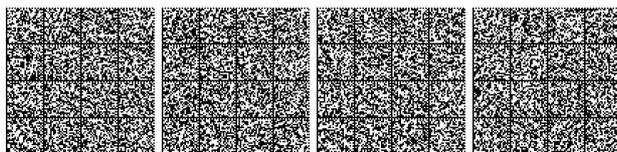
621	SAN QUIRICO D'ORCIA		3		3	8.996,58	27.427,40	17.701,50	0,00	0,00
622	SAN ROMANO IN GARFAGNANA		2		2	35.791,78	70.369,87	70.369,87	70.369,87	17.506,85
623	SAN RUFO	1	1		2	13.569,12	33.244,00	33.244,00	33.244,00	33.244,00
624	SAN VINCENZO LA COSTA		2		2	0,00	39.444,45	39.444,45	39.444,45	39.444,45
625	SAN VITO SULLO IONIO	1			1	19.156,16	29.436,36	0,00	0,00	0,00
626	SANFRE'	1			1	8.890,96	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
627	SANTA CATERINA DELLO IONIO	1			1	12.701,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
628	SANTA CROCE DEL SANNIO		1		1	3.793,15	35.500,00	8.826,50	0,00	0,00
629	SANTA CROCE DI MAGLIANO		3		3	45.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00
630	SANTA MARIA LA FOSSA		2		2	15.027,49	44.592,29	38.236,41	19.100,36	0,00
631	SANTA MARINA	1	1		2	6.350,68	33.522,60	16.974,04	0,00	0,00
632	SANTA MARINA SALINA		2		2	0,00	35.500,00	35.500,00	11.379,45	0,00
633	SANTA SEVERINA	2			2	28.890,41	51.574,74	33.120,22	0,00	0,00
634	SANTA VITTORIA IN MATENANO	1	1		2	10.097,10	11.715,00	11.715,00	5.809,36	0,00
635	SANT'AGAPITO		1		1	3.797,04	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
636	SANT'AGATA DI PUGLIA	1			1	12.643,07	25.080,00	0,00	0,00	0,00
637	SANT'AGATA FELTRIA		1		1	8.947,95	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
638	SANT'ALESSIO D'ASPROMONTE		1		1	4.151,85	16.472,00	16.472,00	0,00	0,00
639	SANT'ANATOLIA DI NARCO		1		1	8.947,95	17.750,00	0,00	0,00	0,00
640	SANT'ANDREA DI CONZA	2			2	27.661,50	27.360,83	0,00	0,00	0,00
641	SANT'ANGELO ALL'ESCA	1		1	2	13.267,12	32.210,21	32.210,21	32.210,21	32.210,21
642	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	1			1	3.185,75	7.600,00	0,00	0,00	0,00
643	SANT'ANGELO DI BROLO	2			2	29.546,30	45.780,89	45.780,89	45.780,89	0,00
644	SANT'ANGELO IN PONTANO		1		1	8.947,95	35.500,00	11.736,34	0,00	0,00
645	SANT'ANGELO IN VADO		1		1	0,00	31.317,81	35.500,00	35.500,00	11.671,23
646	SANT'ANGELO LIMOSANO		1		1	5.959,33	5.862,17	0,00	0,00	0,00
647	SANT'ANNA ARRESI		1	1	2	26.102,74	51.500,00	38.554,64	0,00	0,00
648	SANT'ARSENIO	2	2		4	18.123,29	50.725,43	50.725,43	50.725,43	0,00
649	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	1			1	12.701,37	15.748,16	0,00	0,00	0,00
650	SANT'IPPOLITO	1			1	22.487,67	15.616,44	0,00	0,00	0,00
651	SANTO STEFANO DI CADORE		1		1	11.865,75	35.500,00	35.500,00	35.500,00	17.604,11
652	SANTO STEFANO DI SESSANIO		1		1	14.569,59	24.850,00	24.850,00	24.850,00	6.127,40
653	SANT'ONOFRIO	1			1	19.156,16	37.791,78	0,00	0,00	0,00
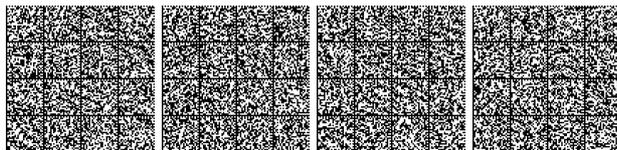
654	SANTU LUSSURGIU	1			1	15.928,77	18.843,84	0,00	0,00	0,00
655	SARACENA	1			1	7.620,82	22.800,00	22.800,00	15.241,64	0,00
656	SASSANO	1			1	11.087,67	19.000,00	11.057,38	0,00	0,00
657	SAVOIA DI LUCANIA		1		1	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
658	SCAFA	1	2		3	45.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00
659	SCALENGHE	1			1	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.421,92
660	SCAMPITELLA	1			1	6.350,68	19.000,00	12.666,67	0,00	0,00
661	SCANDALE	2			2	35.293,15	21.863,01	0,00	0,00	0,00
662	SCHEGGINO		1		1	9.366,16	15.975,00	0,00	0,00	0,00
663	SCIDO	3			3	22.920,13	22.920,13	22.920,13	22.920,13	0,00
664	SCIGLIANO	1		1	2	17.895,89	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
665	SCILLA	2	1		3	18.023,29	13.746,58	0,00	0,00	0,00
666	SCOPPITO	1	1		2	23.889,75	47.390,00	47.390,00	47.390,00	11.685,21
667	SEFRO		1		1	9.373,95	18.671,05	0,00	0,00	0,00
668	SEGGIANO		1		1	20.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00
669	SEPINO		1	1	2	14.125,81	47.740,00	47.740,00	47.740,00	0,00
670	SERRA SANT'ABBONDIO	1	1		2	18.526,03	38.395,16	0,00	0,00	0,00
671	SERRAPETRONA		1		1	3.015,07	35.500,00	11.736,34	0,00	0,00
672	SERRAVALLE DI CHIENTI		1		1	4.921,37	19.525,00	19.525,00	19.525,00	4.814,38
673	SERRAVALLE SESIA		1		1	5.932,88	17.750,00	0,00	0,00	0,00
674	SERVIGLIANO	1			1	5.320,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
675	SESTA GODANO		2		2	21.122,50	17.750,00	0,00	0,00	0,00
676	SETTINGIANO	1			1	13.792,44	27.360,00	7.923,93	0,00	0,00
677	SICIGNANO DEGLI ALBURNI		2		2	17.895,89	35.500,00	35.500,00	6.224,66	0,00
678	SIGILLO	1			1	3.227,40	34.772,60	0,00	0,00	0,00
679	SILIGO	1			1	8.065,27	31.654,00	0,00	0,00	0,00
680	SIMBARIO	1			1	7.964,38	19.000,00	9.448,09	0,00	0,00
681	SINIO		1		1	0,00	4.082,50	4.082,50	4.082,50	1.006,64
682	SMERILLO	1			1	4.789,04	19.000,00	4.724,04	0,00	0,00
683	SOVERIA MANNELLI	2			2	6.350,68	38.000,00	23.672,13	0,00	0,00
684	SPERONE	1			1	7.176,27	21.470,00	8.916,50	0,00	0,00
685	SPEZZANO DELLA SILA	2	1		3	56.208,22	85.842,39	35.500,00	35.500,00	17.604,11
686	SPIGNO MONFERRATO	1			1	23.528,77	29.990,08	29.990,08	29.990,08	29.990,08
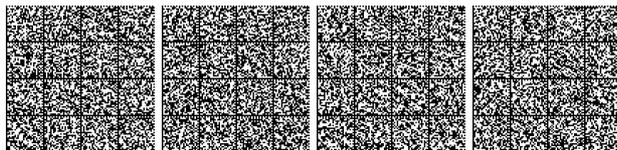
687	SPINETE	1			1	0,00	19.000,00	4.672,13	0,00	0,00
688	SPINONE AL LAGO		1		1	11.936,56	23.678,50	0,00	0,00	0,00
689	SQUILLACE		2		2	20.813,70	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
690	STAITI	1			1	0,00	16.238,09	16.238,09	16.238,09	16.238,09
691	STIGNANO		1		1	10.406,85	15.654,64	8.826,50	0,00	0,00
692	STRONCONE	1	1		2	18.526,03	30.608,22	0,00	0,00	0,00
693	SUPINO	2			2	7.495,89	30.400,00	0,00	0,00	0,00
694	TAIBON AGORDINO	1			1	9.578,08	19.000,00	0,00	0,00	0,00
695	TAMBRE		1		1	4.473,97	17.750,00	0,00	0,00	0,00
696	TAVERNOLE SUL MELLA		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
697	TEORA	2			2	11.685,26	34.960,00	0,00	0,00	0,00
698	TERELLE	2			2	12.934,83	12.934,83	103,83	0,00	0,00
699	TERRANOVA DA SIBARI	2			2	19.156,16	18.843,84	0,00	0,00	0,00
700	TERRUGGIA		1		1	9.191,10	17.750,00	17.750,00	8.558,90	0,00
701	TERTENIA	1			1	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.605,48
702	TIGLIETO		1		1	7.945,78	15.762,00	0,00	0,00	0,00
703	TIGLIOLE		1		1	5.932,88	17.750,00	7.371,58	0,00	0,00
704	TIONE DEGLI ABRUZZI	1			1	5.588,60	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
705	TORANO CASTELLO	2			2	22.279,45	22.071,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00
706	TORELLA DEI LOMBARDI	1			1	7.964,38	19.000,00	0,00	0,00	0,00
707	TORNIMPARTE		2		2	8.947,95	35.500,00	4.461,75	0,00	0,00
708	TORRE DI MOSTO		1		1	3.015,07	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
709	TORRE DI SANTA MARIA		1		1	8.947,95	17.750,00	0,00	0,00	0,00
710	TORRE ORSAIA	1	1		2	4.789,04	25.610,27	5.868,17	0,00	0,00
711	TORRE PELLICE		1		1	3.015,07	35.500,00	35.500,00	16.047,95	0,00
712	TORRECUSO		2		2	19.452,05	17.750,00	17.750,00	17.750,00	1.458,90
713	TOVO SAN GIACOMO		1		1	17.895,89	35.500,00	0,00	0,00	0,00
714	TRATALIAS	1			1	0,00	19.000,00	19.000,00	15.824,66	0,00
715	TREDOZIO	1			1	0,00	9.473,97	9.500,00	8.563,01	0,00
716	TRENTINARA		1		1	9.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00
717	TREQUANDA	1			1	7.964,38	11.035,62	0,00	0,00	0,00
718	TREVICO	1			1	16.709,59	28.500,00	28.500,00	11.790,41	0,00
719	TRIBANO		1		1	5.932,88	17.750,00	9.650,96	0,00	0,00
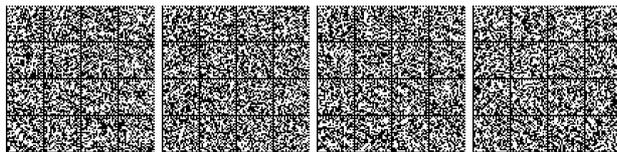
720	TRIORA		1		1	10.737,53	21.300,00	0,00	0,00	0,00
721	TUFARA		1		1	6.526,16	19.525,00	19.525,00	19.525,00	0,00
722	TURSI	2			2	12.701,37	38.000,00	0,00	0,00	0,00
723	URBE	1	1		2	3.093,85	6.086,81	0,00	0,00	0,00
724	USSARAMANNA	1			1	9.578,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
725	VACCARIZZO ALBANESE	2			2	2.498,63	34.512,33	0,00	0,00	0,00
726	VALFORNACE	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	9.369,86
727	VALLELONGA	1			1	11.139,73	19.000,00	0,00	0,00	0,00
728	VALLERMOSA	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
729	VALLI DEL PASUBIO		1		1	8.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
730	VALLO DI NERA	1			1	14.132,88	14.132,88	0,00	0,00	0,00
731	VALVA	2			2	17.958,90	38.000,00	36.338,80	19.000,00	52,05
732	VEJANO		3		3	11.865,75	29.411,51	0,00	0,00	0,00
733	VENAROTTA	2			2	6.246,58	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1.561,64
734	VENASCA		1		1	4.473,97	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
735	VENAUS		1		1	5.905,64	11.715,00	0,00	0,00	0,00
736	VENDONE		1		1	6.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00
737	VENETICO		1		1	8.121,23	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
738	VENTICANO		3		3	17.895,89	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
739	VENZONE	1			1	19.156,16	38.000,00	22.114,75	0,00	0,00
740	VEROLAVECCHIA		1		1	8.947,95	11.817,12	0,00	0,00	0,00
741	VESIME		1		1	8.947,95	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
742	VEZZI PORTIO		1		1	17.604,11	0,00	0,00	0,00	0,00
743	VICALVI	1			1	4.310,14	9.932,05	0,00	0,00	0,00
744	VIETRI DI POTENZA	2	1		3	45.841,78	55.233,91	55.233,91	55.233,91	27.645,89
745	VIGGIANELLO	1	2		3	0,00	54.350,68	50.038,25	36.750,00	0,00
746	VILLA CELIERA	1			1	19.156,16	26.032,34	26.032,34	26.032,34	26.032,34
747	VILLA DI CHIAVENNA		1		1	16.242,47	17.604,11	0,00	0,00	0,00
748	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA		1		1	1.867,40	14.200,00	11.833,33	0,00	0,00
749	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI		1		1	7.158,36	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
750	VILLAFRANCA PIEMONTE		1		1	17.895,89	35.500,00	17.653,01	0,00	0,00
751	VILLANOVA DEL GHEBBO	1			1	12.701,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

752	VILLANOVAFORRU	1			1	4.789,04	14.210,96	0,00	0,00	0,00
753	VILLAPUTZU	1			1	6.350,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
754	VILLATA	1			1	3.683,40	22.040,00	22.040,00	7.306,41	0,00
755	VINADIO		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
756	VINCHIATURO		1		1	11.239,40	19.170,00	7.961,31	0,00	0,00
757	VISONE		1		1	5.932,88	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
758	VISSO	1			1	19.156,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	9.369,86
759	VOBBIA		1		1	12.115,52	24.033,50	8.996,15	0,00	0,00
760	VOGHIERA		1		1	10.406,85	25.093,15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**508**	**496**	**22**	**1.026**	**9.593.409,91**	**18.467.685,48**	**10.949.633,79**	**6.604.347,82**	**3.030.743,74**

23A01027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Firenze, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/12324/DGP-PBD del 25 settembre 2017 e n. 12571 del 7 luglio 2021;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Firenze:

prot. n. 2016/2647/R.I. del 15 dicembre 2016 e prot. n. 2016/2646/R.I. del 15 dicembre 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Empoli, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Relitto argine destro Rio dei Cappuccini» e «Appezzamento di terreno Tinaia»;

prot. n. 2016/1024/RI del 24 maggio 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* portineria Casa Reale»;

prot. n. 2016/1874/RI del 19 settembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/460 dell'11 marzo 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Casa del Fascio di Scandicci»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 14686 del 26 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Empoli

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Empoli (FI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Relitto argine destro Rio dei Cappuccini» e «Appezzamento di terreno Tinaia», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia
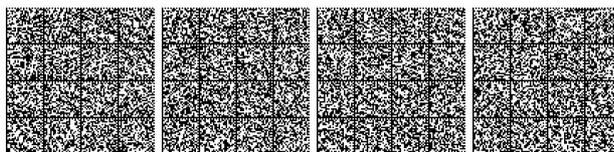
del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2016/2647/R.I. del 15 dicembre 2016 e prot. n. 2016/2646/R.I. del 15 dicembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.013,03 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Empoli.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.125,23, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.013,03.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Firenze

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Firenze sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* portineria Casa Reale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2016/1024/RI del 24 maggio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.479,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Firenze.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 29.590,77, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.479,00.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Scandicci

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Scandicci (FI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* Casa del Fascio di Scandicci», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2016/1874/RI del 19 settembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/460 dell'11 marzo 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 888,67 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Scandicci.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.584,54, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 888,67.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Empoli, di Firenze e di Scandicci della Provincia di Firenze.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 44

23A00952
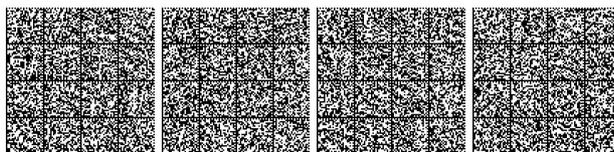
DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bergamo, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del 19 marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Bergamo (BG):

prot. n. 2015/410 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/159 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Almenno San Salvatore, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* poligono di tiro a segno»;

prot. n. 2015/1138 del 30 luglio 2015, prot. n. 2015/1469 del 29 settembre 2015, prot. n. 2015/695 del 20 maggio 2015, prot. n. 2015/692 del 20 maggio 2015, prot. n. 2015/1298 del 7 settembre 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2021/151 del 15 febbraio 2021 e prot. n. 2022/2402 del 4 novembre 2022, e prot. n. 2015/1984 del 3 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/160 del 15 febbraio 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bergamo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*ex* ferrovia della Valle Brembana»; «*ex* ferrovia della Valle Brembana»; «"Area pertinenziale a case per i senza tetto, via Leonardo da Vinci", "Terreno in via XXIV Maggio", "Porzione di area esterna alla Caserma 'Conca Fiorita', Via Bergametti»; «*ex* rifugi antiaerei»; «*ex* ferrovia della Valle Brembana» e «locale commerciale»;

prot. n. 2015/1296 del 7 settembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/155 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Camerata Cornello, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2015/412 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/149 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casnigo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana»;

prot. n. 2015/186 del 18 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/158 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Colzate, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana»;

prot. n. 2015/18 del 14 gennaio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/148 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Costa Volpino, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* alveo del fiume Oglio»;

prot. n. 2015/185 del 18 febbraio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gazzaniga, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana»;

prot. n. 2015/1139 del 30 luglio 2015 e prot. n. 2015/1140 del 30 luglio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Gorno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Casa Campello» e «Centro direzionale Campello»;
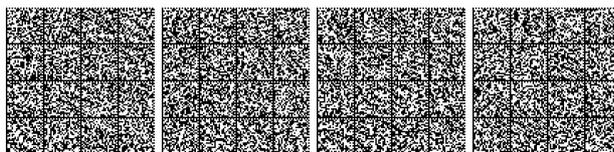
prot. n. 2015/1981 del 2 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/154 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Lenna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2015/411 del 26 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Martinengo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* poligono di tiro a segno»;

prot. n. 2015/835 del 22 giugno 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Ponteranica, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2016/1484 del 24 novembre 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Giovanni Bianco, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2015/1649 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/153 del 15 febbraio 2021, prot. n. 2015/1647 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/152 del 15 febbraio 2021, e prot. n. 2015/1648 del 13 ottobre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di San Pellegrino Terme, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*ex* ferrovia della Valle Brembana», «*ex* ferrovia della Valle Brembana» e «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2015/834 del 22 giugno 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Vertova, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana»;

prot. n. 2015/1931 del 24 novembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/156 del 15 febbraio 2021 con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Zogno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana»;

prot. n. 2015/2089 del 18 dicembre 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2021/161 del 15 febbraio 2021 e prot. n. 2022/2401 del 4 novembre 2022, prot. n. 2016/565 del 7 giugno 2016, prot. n. 2016/751 del 7 luglio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/157 del 15 febbraio 2021, prot. n. 2016/564 del 7 giugno 2016 e prot. n. 2016/752 del 7 luglio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/150 del 15 febbraio 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «"Rifugio Palazzo della Prefettura, via Torquato Tasso, 8", "*ex* alveo torrente Cherio, via Gramsci", "*ex* alveo del fiume Serio, strada provinciale *ex* S.S. 671"»; «*ex* ferrovia della Valle Brembana»; «*ex* ferrovia della Valle Seriana»; «*ex* alveo del fiume Serio» e «*ex* ferrovia della Valle Brembana e Seriana»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24293 del 22 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Almenno San Salvatore

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Almenno San Salvatore (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* poligono di tiro a segno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/410 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/159 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.135,88 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Almenno San Salvatore.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 16.595,50, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.135,88.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bergamo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bergamo (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili
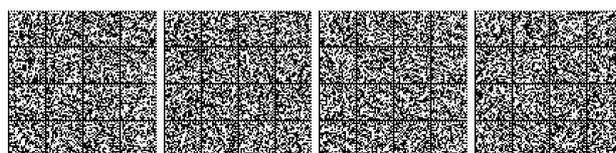
denominati «*ex* ferrovia della Valle Brembana»; «*ex* ferrovia della Valle Brembana»; «"Area pertinenziale a case per i senza tetto, via Leonardo da Vinci", "Terreno in via XXIV Maggio", "Porzione di area esterna alla Caserma 'Conca Fiorita', Via Bergametti"»; «*ex* rifugi antiaerei»; «*ex* ferrovia della Valle Brembana» e «locale commerciale», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/1138 del 30 luglio 2015, prot. n. 2015/1469 del 29 settembre 2015, prot. n. 2015/695 del 20 maggio 2015, prot. n. 2015/692 del 20 maggio 2015, prot. n. 2015/1298 del 7 settembre 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2021/151 del 15 febbraio 2021 e prot. n. 2022/2402 del 4 novembre 2022, e prot. n. 2015/1984 del 3 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/160 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 86.456,25 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bergamo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 622.159,68, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 86.456,25.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Camerata Cornello

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Camerata Cornello (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1296 del 7 settembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/155 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 7.169,24 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Camerata Cornello.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 52.463,12, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 7.169,24.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Casnigo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casnigo (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/412 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/149 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 12.486,49 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Casnigo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 97.018,32, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 12.486,49.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Colzate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Colzate (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/186 del 18 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/158 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 31.083,33 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Colzate.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 244.578,97, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
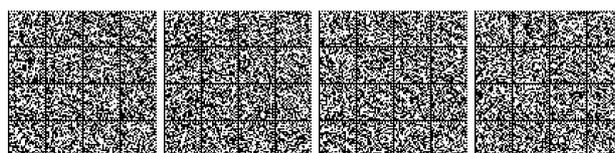
5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 31.083,33.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Costa Volpino

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Costa Volpino (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* alveo del fiume Oglio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/18 del 14 gennaio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/148 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.087,15 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Costa Volpino.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 24.587,25, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.087,15.

Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gazzaniga

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gazzaniga (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/185 del 18 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 20.632,85 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Gazzaniga.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 162.349,44, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 20.632,85.

Art. 8.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gorno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gorno (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Casa Campello» e «Centro direzionale Campello», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/1139 del 30 luglio 2015 e prot. n. 2015/1140 del 30 luglio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.069,75 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Gorno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 30.216,50, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.069,75.

Art. 9.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Lenna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lenna (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1981 del 2 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/154 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 9.285,72 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Lenna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 65.763,25, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
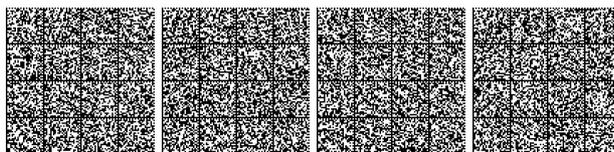
5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 9.285,72.

Art. 10.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Martinengo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Martinengo (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* poligono di tiro a segno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/411 del 26 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 14.803,91 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Martinengo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 115.024,35, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 14.803,91.

Art. 11.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ponteranica

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ponteranica (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/835 del 22 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 9.045,70 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ponteranica.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 68.102,97, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 9.045,70.

Art. 12.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Giovanni Bianco

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Giovanni Bianco (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2016/1484 del 24 novembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.843,91 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Giovanni Bianco.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 29.566,38, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.843,91.

Art. 13.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Pellegrino Terme

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Pellegrino Terme (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*ex* ferrovia della Valle Brembana», «*ex* ferrovia della Valle Brembana» e «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/1649 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/153 del 15 febbraio 2021, prot. n. 2015/1647 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/152 del 15 febbraio 2021, e prot. n. 2015/1648 del 13 ottobre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 58.385,15 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Pellegrino Terme.
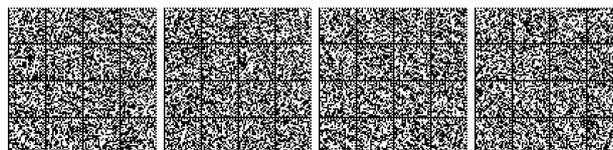
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 421.492,80, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 58.385,15.

Art. 14.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vertova

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vertova (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Seriana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/834 del 22 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 7.065,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vertova.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 53.191,49, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 7.065,10.

Art. 15.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Zogno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Zogno (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1931 del 24 novembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/156 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 95.952,08 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Zogno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 681.654,09, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 95.952,08.

Art. 16.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Bergamo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Bergamo (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia degli immobili denominati «"Rifugio Palazzo della Prefettura, via Torquato Tasso, 8", "*ex* alveo torrente Cherio, via Gramsci", "*ex* alveo del fiume Serio, strada provinciale *ex* S.S. 671"»; «*ex* ferrovia della Valle Brembana»; «*ex* ferrovia della Valle Seriana»; «*ex* alveo del fiume Serio» e «*ex* ferrovia della Valle Brembana e Seriana», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/2089 del 18 dicembre 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2021/161 del 15 febbraio 2021 e prot. n. 2022/2401 del 4 novembre 2022, prot. n. 2016/565 del 7 giugno 2016, prot. n. 2016/751 del 7 luglio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/157 del 15 febbraio 2021, prot. n. 2016/564 del 7 giugno 2016 e prot. n. 2016/752 del 7 luglio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/150 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 101.256,05 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per gli anni 2015 e 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Bergamo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 660.877,47, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 101.256,05.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Bergamo e ai Comuni di Almenno San Salvatore, di Bergamo, di Camerata Cornello, di Casnigo, di Colzate, di Costa Volpino, di Gazzaniga, di Gorno, di

Lenna, di Martinengo, di Ponteranica, di San Giovanni Bianco, di San Pellegrino Terme, di Vertova e di Zogno della Provincia di Bergamo.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 43

23A00953

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Ravenna, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562 del 24 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Ravenna (RA):

prot. n. 2014/20048/U.O.ST-BO3 del 1° dicembre 2014, prot. n. 2014/20049/U.O.ST-BO3 del 1° dicembre 2014 e prot. n. 2014/20045/U.O.ST-BO3 del 1° dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bagnacavallo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «compendio decreto di trasferimento allo Stato per debito d'imposta a carico di Bolognesi Claudio», «quota di 1/2 di proprietà di un immobile sito in Bagnacavallo - *ex* proprietà Farini Edgardo» e «quota indivisa pari a 6/8 di fabbricato in località Villanova di Bagnacavallo *ex* proprietà Minguzzi M.Cristina»;

prot. n. 2014/13821/U.O.ST-BO3 del 18 agosto 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bagnara di Romagna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «compendio decreto di trasferimento per debito d'imposta a carico di Faziani Enrico»;

prot. n. 2014/20117/BO3 del 1° dicembre 2014, prot. n. 2014/20120/BO3 del 1° dicembre 2014, prot. n. 2014/20122/BO3 del 1° dicembre 2014, prot. n. 2014/21764 del 31 dicembre 2014, prot. n. 2014/21766 del 31 dicembre 2014, prot. n. 2014/21768 del 31 dicembre 2014, prot. n. 2014/20119/BO3 del 1° dicembre 2014 e prot. n. 2014/20121/BO3 del 1° dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti
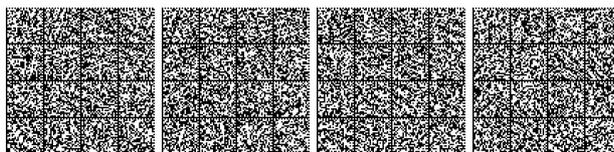
al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Arenile Milano Marittima», «Arenile Milano - Marittima», «Arenile Milano Marittima», «Arenile ad uso sedi stradali Milano Marittima», «Terreno retrostante arenile demaniale adibito a sede stradale», «Immobile ad uso bar pasticceria», «Arenile Milano Marittima» e «Arenile Milano Marittima»;

prot. n. 2014/18116/BO3 del 31 ottobre 2014, prot. n. 2014/17460/BO3 del 21 ottobre 2014 e prot. n. 2014/18113/BO3 del 31 ottobre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* proprietà Fornasari via Lacchini 125-129», «Fabb. Dev. *Ex* proprietà Tassinari Viviana via S. Rocco n. 47» e «Appartamento devoluto allo Stato per debiti d'imposta Lido Adriano - viale Alfieri n. 41 - piano 5»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24711 del 25 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bagnacavallo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bagnacavallo (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune degli immobili denominati «compendio decreto di trasferimento allo Stato per debito d'imposta a carico di Bolognesi Claudio», «quota di 1/2 di proprietà di un immobile sito in Bagnacavallo - *ex* proprietà Farini Edgardo» e «quota indivisa pari a 6/8 di fabbricato in località Villanova di Bagnacavallo *ex* proprietà Minguzzi M.Cristina», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/20048/U.O.ST-BO3 del 1° dicembre 2014, prot. n. 2014/20049/U.O.ST-BO3 del 1° dicembre 2014 e prot. n. 2014/20045/U.O.ST-BO3 del 1° dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.890,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bagnacavallo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 47.620,25, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.890,00.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bagnara di Romagna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bagnara di Romagna (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «compendio decreto di trasferimento per debito d'imposta a carico di Faziani Enrico», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/13821/U.O.ST-BO3 del 18 agosto 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.076,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bagnara di Romagna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 42.499,33, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.076,00.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cervia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cervia (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Arenile Milano Marittima», «Arenile Milano - Marittima», «Arenile Milano Marittima», «Arenile ad uso sedi stradali Milano Marittima», «Terreno retrostante arenile demaniale adibito a sede stradale», «Immobile ad uso bar pasticceria», «Arenile Milano Marittima» e «Arenile Milano Marittima», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/20117/BO3 del 1° dicembre
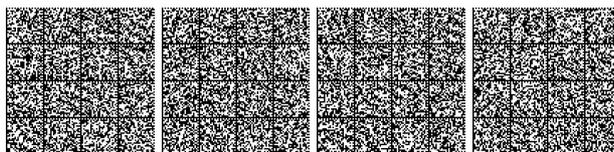
2014, prot. n. 2014/20120/BO3 del 1° dicembre 2014, prot. n. 2014/20122/BO3 del 1° dicembre 2014, prot. n. 2014/21764 del 31 dicembre 2014, prot. n. 2014/21766 del 31 dicembre 2014, prot. n. 2014/21768 del 31 dicembre 2014, prot. n. 2014/20119/BO3 del 1° dicembre 2014 e prot. n. 2014/20121/BO3 del 1° dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 18.199,76 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cervia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 146.084,79, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 18.199,76.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ravenna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ravenna (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* proprietà Fornasari via Lacchini 125-129», «Fabb. Dev. *Ex* proprietà Tassinari Viviana via S. Rocco n. 47» e «Appartamento devoluto allo Stato per debiti d'imposta Lido Adriano - viale Alfieri n. 41 - piano 5», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/18116/BO3 del 31 ottobre 2014, prot. n. 2014/17460/BO3 del 21 ottobre 2014 e prot. n. 2014/18113/BO3 del 31 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 13.888,47 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ravenna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 113.616,48, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 13.888,47.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Bagnacavallo, di Bagnara di Romagna, di Cervia e di Ravenna della Provincia di Ravenna.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 42

23A00954

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Rimini, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7, dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562 del 24 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Rimini e ai comuni della Provincia di Rimini (RN):

prot. n. 2014/19064/U.O.ST-BO3 del 13 novembre 2014, prot. n. 2013/15414/U.O. ST-BO3 del 1° ottobre 2013, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14553 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/14039/U.O.ST-BO3 del 21 agosto 2014, prot. n. 2014/18426/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, prot. n. 2013/15416/U.O. ST-BO3 del 1° ottobre 2013, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14632 del 9 settembre 2021, prot. n. 2014/18421/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, prot. n. 2014/14137/U.O.ST-BO3 del 25 agosto 2014, prot. n. 2014/18419/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, prot. n. 2013/15419/U.O.ST-BO3 del 1° ottobre 2013, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14548 dell'8 settembre 2021, e prot. n. 2014/14026/U.O.ST-BO3 del 21 agosto 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14552 dell'8 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Rimini, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Relitto di terreno esterno al deviatore del fiume Marecchia - Santa Maria delle Celle», «Area patrimoniale Rema Marina Centro», «Terreno edificabile in via dei Gracchi - Colonnella», «Area ad uso giardino - via C. Zavagli», «sede stradale lungomare Tintori», «Terreno golenale del fiume Marecchia», «Villaggio del lavoratore Colonnella», «Strada», «Rimini - terreno in loc. Rivazzurra - viale Regina Margherita» e «Scolo consorziale Macanno»;

prot. n. 2014/17744/U.O.ST-BO3 del 27 ottobre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Verucchio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Porzione di sede stradale»;

prot. n. 2014/18415/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Tratto *ex* ferrovia Rimini - San Marino»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo agli enti territoriali trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24711 del 25 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rimini

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rimini (RN) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Relitto di terreno esterno al deviatore del fiume Marecchia - Santa Maria delle Celle», «Area patrimoniale Rema Marina Centro», «Terreno edificabile in via dei Gracchi - Colonnella», «Area ad uso giardino - via C. Zavagli», «sede stradale lungomare Tintori», «Terreno golenale del fiume Marecchia», «Villaggio del lavoratore Colonnella», «Strada», «Rimini - terreno in loc. Rivazzurra - viale Regina Margherita» e «Scolo consorziale Macanno», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/19064/U.O.ST-BO3 del 13 novembre 2014, prot. n. 2013/15414/U.O. ST-BO3 del 1° ottobre 2013, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14553 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2014/14039/U.O.ST-BO3 del 21 agosto 2014, prot. n. 2014/18426/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, prot. n. 2013/15416/U.O. ST-BO3 del 1° ottobre 2013, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14632

del 9 settembre 2021, prot. n. 2014/18421/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, prot. n. 2014/14137/U.O.ST-BO3 del 25 agosto 2014, prot. n. 2014/18419/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, prot. n. 2013/15419/U.O.ST-BO3 del 1° ottobre 2013, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14548 dell'8 settembre 2021, e prot. n. 2014/14026/U.O.ST-BO3 del 21 agosto 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14552 dell'8 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 213.865,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rimini.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.965.522,29, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 213.865,35.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Verucchio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verucchio (RN) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Porzione di sede stradale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/17744/U.O.ST-BO3 del 27 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Verucchio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.702,59, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,12.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Rimini

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Rimini (RN) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima Provincia dell'immobile denominato «Tratto *ex* ferrovia Rimini - San Marino», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/18415/U.O.ST-BO3 del 4 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 204,14 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Rimini.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.665,56, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 204,14.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Rimini e ai Comuni di Rimini e di Verucchio della Provincia di Rimini.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 55

23A00989

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 30 settembre 2022.

Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente *Ad blue* per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno 2022.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, della norma, che destina alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Eur VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente *Ad-Blue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Visto il medesimo art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che prevede altresì che «il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»;

Visto il medesimo art. 6, comma 4, della norma sopra citata del 2022, prevede altresì che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerata la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo non solo del carburante, ma anche del componente *Ad blue*, per la cui produzione si utilizza il gas metano, difficoltà che richiedono l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021, a causa del forte aumento del costo del gas metano, il costo del componente *Ad blue* ha avuto aumenti considerevoli, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si protraggano per tutto il corrente anno;

Vista la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final* recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato»;

Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final*, individua le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità per le imprese, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell'attuale crisi;

Considerato che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi *partner* internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per altri carburanti quale il gasolio e gli additivi per ridurre le emissioni inquinanti, incidendo praticamente su ogni attività economica, tra cui senz'altro quella del trasporto merci, che è pertanto colpita da un grave turbamento economico;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Tenuto conto degli esiti del confronto tenutosi in data 16 giugno 2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci su strada e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in ordine alla destinazione delle suddette risorse;

Valutata la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e la relativa istruttoria;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi del componente *Ad blue*, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite complessivo di spesa pari ad euro 29.600.000,00 per l'anno 2022, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Art. 3.

Agevolazione concedibile

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è concesso, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente *Ad blue* necessario per la trazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio delle attività indicate all'art. 2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final* e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditività.

3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano con quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50/2022. L'ammontare complessivo massimo del credito d'imposta con-

cedibile alla singola impresa, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final*, come emendata dalla comunicazione C/2022/5342, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 280 del 21 luglio 2022 (2022/C 280/01), è determinato in euro 500.000,00.

Art. 4.

Procedura di concessione dell'agevolazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.

2. Con successivo decreto direttoriale a cura del MIMS saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto del componente *Ad blue*, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il componente è stato acquistato.

3. La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3.

6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1, secondo l'ordine di arrivo delle richieste nei limiti delle medesime risorse.

Art. 5.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3, art. 6 del decreto-legge n. 17 del 2022, il credito d'imposta di cui alla presente misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6.

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del contributo concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi. e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede, in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
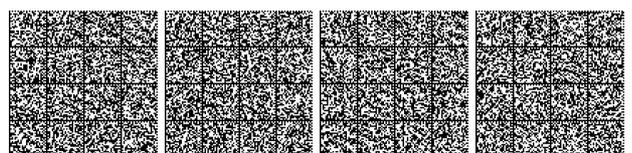
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le attività previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 del 23 marzo 2022.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2949

23A01028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 febbraio 2023.

Aggiornamento della Nota AIFA 96 di cui alla determina n. 1533 del 22 ottobre 2019. (Determina n. DG/48/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'AIFA, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;
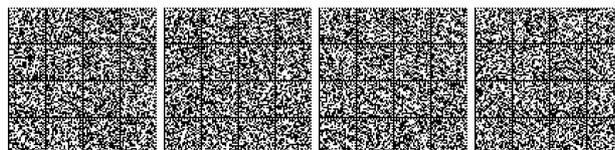
Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina AIFA n. 1533/2019 del 22 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019, recante «Istituzione della Nota AIFA 96, relativa alla prescrizione, a carico del SSN, dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto (>18 anni)»;

Vista la determina AIFA n. 1630/2019 del 30 ottobre 2019 di «Integrazione della determina AIFA n. 1533 del 22 ottobre 2019 riferita alla suddetta "Istituzione della Nota AIFA 96"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2019;

Considerato il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella sua seduta dell'11-13 gennaio 2023, che ha aggiornato la Nota AIFA 96 alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche;

Vista la delibera n. 3 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dell'aggiornamento della Nota AIFA n. 96;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla conseguente adozione della Nota AIFA 96 aggiornata,

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento Nota 96

È aggiornata la Nota AIFA 96, parte integrante della presente determina, che è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco, nella sezione Note AIFA al link https://www.aifa.gov.it/web/guest/elenco-note-aifa

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

23A00990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tropicamide, «Visumidriatic»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 28/2023 del 7 febbraio 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VISUMIDRIATIC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: VISUFARMA S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Alberto Cadlolo, 21 - 00136 Roma;

confezione:

«10 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 10 contenitori monodose in LDPE da 0,5 ml - A.I.C. n. 018002067 (in base 10) 0K5D4M (in base 32);

principio attivo: tropicamide;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Farmigea S.p.a. - via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121, Ospedaletto (PI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 018002067 - «10 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 10 contenitori monodose in LDPE da 0,5 ml.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe: «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 018002067 - «10 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 10 contenitori monodose in LDPE da 0,5 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove

che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00925

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tramadolo cloridrato, «Tradonal».

Estratto determina AAM/PPA n. 92/2023 dell'8 febbraio 2023

Codice pratica: VC2/2021/632.

Numero procedura: DE/H/5587/001-004/II/081.

Autorizzazione: è autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.4. Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo:

aggiunta dell'iponatriemia nell'ADR;

modifiche editoriali;

unione in un unico riassunto delle caratteristiche del prodotto delle diverse formulazioni da 50, 100, 150 e 200 mg;

inserimento raccomandazione del PRAC pubblicata il 31 maggio 2021 (EMA/PRAC/250777/2021 - sindrome serotoninergica). Tale raccomandazione del PRAC è stata presentata in parallelo nella procedura DE/H/0306/001-003/IA/060.

Sono state apportate modifiche formali relativamente al medicinale TRADONAL nelle confezioni:

034233015 - SR 50 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233027 - SR 100 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233039 - SR 150 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233041 - SR 200 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233054 - SR 50 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

034233066 - SR 100 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

034233078 - SR 150 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

034233080 - SR 200 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00926

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Smofkabiven»

Estratto determina AAM/PPA n. 93/2023 dell'8 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per aggiunta delle informazioni relative alla velocità di infusione per la nutrizione parenterale intradialitica (IDPN), adeguamento all'ultima versione del QRD *template* relativamente al medicinale SMOFKABIVEN.

Confezioni A.I.C. numeri:

040716476 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 1 sacca biofine multicompartimentata da 506 ml;

040716488 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 6 sacche biofine multicompartimentate da 506 ml;

040716490 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 1 sacca biofine multicompartimentata da 1012 ml;

040716502 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 4 sacche biofine multicompartimentate da 1012 ml;

040716514 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 1 sacca biofine multicompartimentata da 1518 ml;

040716526 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 4 sacche biofine multicompartimentate da 1518 ml;

040716538 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 1 sacca biofine multicompartimentata da 2025 ml;

040716540 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 4 sacche biofine multicompartimentate da 2025 ml;

040716553 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 1 sacca biofine multicompartimentata da 2531 ml;

040716565 - «AA 6,5% emulsione per infusione senza elettroliti» - 3 sacche biofine multicompartimentate da 2531 ml.

Codice di procedura europea: SE/H/XXXX/WS/499.

Codice pratica: VC2/2021/377.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola Della Scala - Verona - Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00927

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di daptomicina, «Daptomicina Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 94/2023 dell'8 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping di variazione tipo II costituito da una variazione tipo IB B.II.b.3.a), modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito, modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

una variazione tipo II B.II.b.4.d), modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito, la modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

una variazione tipo IB B.II.e.4.c), modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) medicinali sterili - 15 ml fiale;

conseguente modifica del paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette;

una variazione tipo IB C.I.2.a), aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento e alla versione corrente del QRD template, la variazione comporta l'estensione della seguente indicazione terapeutica:

pazienti pediatrici (da 1 a 17 anni) con batteriemia da *Staphylococcus aureus* (SAB), nei pazienti pediatrici l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a cSSTI

la nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate;

una variazione tipo IB C.I.2.a), aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento e alla versione corrente del QRD *template*, modifiche editoriali relativamente al medicinale DAPTOMICINA HIKMA.

Confezioni A.I.C. numeri.:

045059019 - «350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» - 1 flaconcino in vetro;

045059021 - «350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» - 5 flaconcini in vetro;

045059033 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» - 1 flaconcino in vetro;

045059045 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» - 5 flaconcini in vetro.

Codici procedure europee: DE/H/4674/001-002/II/021/G, DE/H/4674/001-002/IB/012, DE/H/4674/001-002/IB/022.

Codici pratiche: VC2/2021/510-C1B/2019/3094-C1B/2022/758.

Titolare A.I.C.: Hikma Italia S.p.a. (codice fiscale 11278030157), con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 10 - 27100 Pavia - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogi-

co o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00928

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Tillomed».

Estratto determina AAM/PPA n. 95/2023 dell'8 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS) tipo II C.I.2.b):

aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento:

aggiunta di un'avvertenza inerente alle reazioni avverse cutanee gravi al paragrafo 4.4 «Avvertenze speciali e precauzioni d'uso» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo;

aggiunta della reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), classificata con frequenza molto rara, al paragrafo 4.8 «Effetti indesiderati» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo.

Correzione di un refuso al paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Inoltre sono state apportate modifiche minori al foglio illustrativo in conformità al prodotto di riferimento Nexium «40 mg polvere per soluzione per infusione».

Relativamente al medicinale ESOMEPRAZOLO TILLOMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 047977018 - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 047977020 - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 047977032 - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro da 5 ml.

Codice di procedura europea: DE/H/5887/001/II/006.

Codice pratica: VC2/2022/436.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l. (codice fiscale 09750710965) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard 1, Torre A, 20143, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00929

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enalapril maleato e idroclorotiazide, «Enalapril/Idroclorotiazide EG Stada».

Estratto determina AAM/PPA n. 100/2023 dell'8 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento;

tipo IAin C.I.3.a), modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per allineamento alle conclusioni della procedura PSUSA/00001662/202101.

Conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, adeguamento alla versione corrente del *QRD template* e modifiche editoriali minori relativamente al medicinale ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE EG STADA.

Confezioni:

A.I.C. n.:

037382013 - «20 mg/6 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382025 - «20 mg/6 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382037 - «20 mg/6 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382049 - «20 mg/6 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382052 - «20 mg/6 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382064 - «20 mg/6 mg compresse» 40 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382076 - «20 mg/6 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382088 - «20 mg/6 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382090 - «20 mg/6 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382102 - «20 mg/6 mg compresse» 70 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382114 - «20 mg/6 mg compresse» 80 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382126 - «20 mg/6 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382138 - «20 mg/6 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382140 - «20 mg/6 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382153 - «20 mg/6 mg compresse» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382165 - «20 mg/6 mg compresse» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382177 - «20 mg/6 mg compresse» 250 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
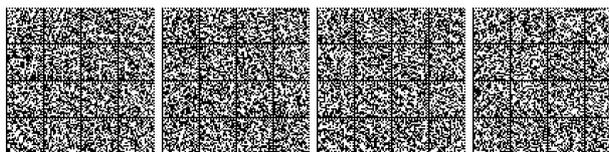
037382189 - «20 mg/6 mg compresse» 500 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382191 - «20 mg/6 mg compresse» 1000 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

037382203 - «20 mg/6 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP;

037382215 - «20 mg/6 mg compresse» 200 compresse in contenitore PP;

037382227 - «20 mg/6 mg compresse» 250 compresse in contenitore PP;

037382239 - «20 mg/6 mg compresse» 500 compresse in contenitore PP;

037382241 - «20 mg/6 mg compresse» 1000 compresse in contenitore PP.

Codici procedure europee: NL/H/5050/001/II/044, NL/H/5050/001/IA/045.

Codici pratiche: VC2/2021/461-C1A/2021/3368.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00930

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paroxetina, «Paroxetina P-Care».

Estratto determina AAM/PPA n. 96/2023 dell'8 febbraio 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2022/1388.

Cambio nome: C1B/2022/3280.

Numero procedura europea: IT/H/0905/001/IB/002/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 Milano, Italia.

Medicinale: PAROXETINA P-CARE.

Confezione A.I.C. n. 049970015 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce.

Alla società EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: PAROXETINA EG STADA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paroxetina, «Paroxetina Pharmacare».

Estratto determina AAM/PPA n. 97/2023 dell'8 febbraio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1389.

Cambio nome: C1B/2022/3286.

Numero procedura europea: IT/H/0886/001/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Pharmacare s.r.l., codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - Milano, Italia.

Medicinale: PAROXETINA PHARMACARE.

Confezione e A.I.C. n.:

046288015 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con contagocce,

alla società Teva Italia s.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: PAROXETINA TEVA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00956

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loperamide cloridrato, «Imodium».

Estratto determina AAM/PPA n. 98/2023 dell'8 febbraio 2023

Si autorizza il *grouping* di variazioni relativamente al medicinale IMODIUM (A.I.C. n. 023673) come di seguito dettagliato per le confezioni di seguito specificate:

N°1: B.II.b.4.b Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito *b)* Sino a dieci volte inferiore;

N°1: B.II.e.1.a.1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito *a)* Composizione qualitativa e quantitativa 1. Forme farmaceutiche solide;

N°1: B.II.b.3.z Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito *z)* modifica minore del processo produttivo - modifica dell'*holding time* di un intermedio (specifica fornita dall'azienda);

N°1: B.II.b.3.a Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

N°1B.II.b.2.c.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove;

N°1: B.II.b.1.e Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *e)* Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

N°1: B.II.b.1.b Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *b)* Sito di confezionamento primario;

N°1: B.II.b.1.a. Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *a)* Sito di confezionamento secondario. Aggiunta di un nuovo sito produttivo del medicinale finito;

Sono autorizzate altresì due variazioni di Tipo IB, B.II.e.5.a.2: Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a)* Modifica del numero di unità (compresse, fiale ecc.) in una confezione 2.Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate; con la conseguente immissione in commercio del medicinale «Imodium» nella confezioni di seguito indicate.

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: Loperamide Cloridrato.

A.I.C. n. 023673116 - «2 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/AL (codice base 32 0QLG8W);

A.I.C. n. 023673128 - «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL (codice base 32 0QLG98).

A seguito delle modifiche, vengono modificati i paragrafi n. 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i relativi paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Codice pratica: N1B/2022/929.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OTC», medicinali non soggetti a prescrizione medica limitativa, da banco.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00957

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nadololo, «Nadololo Cheplapharm».

Estratto determina AAM/PPA n. 99/2023 dell'8 febbraio 2023

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale NADOLOLO CHEPLAPHARM (A.I.C. n. 041029) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia: A.I.C. n. 041029012 - «80 mg compresse» 30 compresse.

N. 1 variazione di Tipo II, C.I.4 Modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati di farmacovigilanza.

Aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione degli effetti indesiderati.

Aggiornamento del RCP e del FI in accordo al formato QRD.

Modifiche editoriali minori.

Stampati modificati:

paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 6.2 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GMBH (codice SIS 3827) con sede legale e domicilio fiscale in Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germania.

Codice pratica: VN2/2022/83.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-

mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00958

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Liverpool (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Rocco Cristiano Mente, Console onorario in Liverpool (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Manchester;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Manchester;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Manchester;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Manchester e restituzione al Consolato d'Italia in Manchester delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato d'Italia in Manchester;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Manchester, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato d'Italia in Manchester e restituzione materiale al Consolato d'Italia in Manchester dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Manchester;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Manchester, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Manchester;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Manchester;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Manchester dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A00995
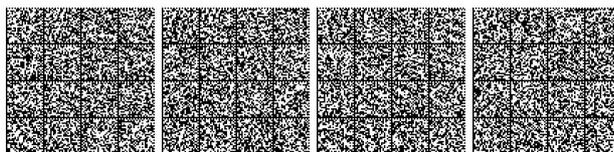
Limitazione delle funzioni della titolare del Consolato onorario in Belfast (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Federica Ferrieri, Console onorario in Belfast (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo e restituzione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Edimburgo, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A00996

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Montefalco».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Montefalco», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2014 e sul sito ufficiale MASAF - qualità - vini DOP e IGP;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, pubblicato sul sito ufficiale MASAF - qualità - vini DOP e IGP; concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela vini Montefalco, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOP «Montefalco», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 26 luglio 2016;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio tutela Montefalco con sede in Montefalco (PG), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montefalco», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONTEFALCO»

Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Montefalco», come da ultimo consolidato con le proposte di modifica di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

all'art. 5 *(Norme per la vinificazione)*. — il seguente comma 1:

«5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende che già dispongono della relativa autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio fuori della zona di produzione, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.»;

è sostituito con il seguente testo:

«5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di cui al comma 1 siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e di Spoleto, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende singole o associate che già vinificavano, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Montefalco", alla data del 13 aprile 1990, rivendicando la DOC. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento delegato (UE) n. 33/2019. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate.»;

all'art. 5 *(Norme per la vinificazione)*. — il seguente comma 2:

«5.2. Imbottigliamento.

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo.

Conformemente all'art. 8 del regolamento n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino "Montefalco" DOC, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli.

Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2010.»;

è sostituito con il seguente testo:

«5.2. Imbottigliamento.

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo.

Conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 33/2019, l'imbottigliamento o il condizionamento devono aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, paragrafo 3, lettera *c)* della legge 12 dicembre 2016, n. 238.»;

all'art. 7 *(Designazione e presentazione)*. — dopo il comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta), è aggiunto il seguente comma 7.4:

«7.4. Nome geografico più ampio.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio Umbria, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e dalla menzione "Denominazione di origine controllata". I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Montefalco Sagrantino e devono avere lo stesso *font* (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.».

23A00991

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Montefalco Sagrantino».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Montefalco Sagrantino», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 14 marzo 2014, pubblicato sito ufficiale MASAF - Qualità - Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio tutela Montefalco con sede in Montefalco (PG), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montefalco Sagrantino», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montefalco Sagrantino».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MONTEFALCO SAGRANTINO».

Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Montefalco Sagrantino», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 14 marzo 2014, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

all'art. 5 (Norme per la vinificazione), il seguente comma 1:

«5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3.

Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei Comuni di Foligno e Spoleto che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata. Sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).»;

è sostituito con il seguente testo:

«5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3.

Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 33/2019, in quanto l'imbottigliamento o il condizionamento devono aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, paragrafo 3 lettera *c)* della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e di Spoleto, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende singole o associate che già vinificavano, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Montefalco Sagrantino", alla data del 5 novembre 1992, rivendicando il relativo vino all'epoca riconosciuto a DOC. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento (UE) n. 33/2019. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate.».

All'art. 7 (Designazione e presentazione), il seguente secondo periodo del comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta):

«Inoltre la specificazione di tipologia "Secco" è facoltativa mentre è obbligatoria la specificazione di tipologia "Passito": queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco".»;

è sostituito con il seguente testo:

«Inoltre la specificazione di tipologia "Secco" è facoltativa mentre è obbligatoria la specificazione di tipologia "Passito": queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco Sagrantino".».

All'art. 7 (Designazione e presentazione), dopo il comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta), è aggiusto il seguente comma 7.4:

«7.4 Nome geografico più ampio.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio Umbria, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e dalla menzione "Denominazione di origine controllata e garantita". I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Montefalco Sagrantino e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.».

23A00992

MINISTERO DELLA SALUTE

Procedura di aggiornamento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute https://www.salute.gov.it l'avviso concernente l'avvio della procedura per l'aggiornamento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie (legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 5, commi 1 e 2, e decreto ministeriale 2 agosto 2017).

23A01102

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 63/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 7 luglio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001193/MED-L-167 del 3 febbraio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 63/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 7 luglio 2022, recante: «Regolamenti dei Fondi di previdenza - revisione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita: determinazioni».

23A00993

Approvazione della delibera n. 27889/22 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 16 dicembre 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001194/ING-L-220 del 3 febbraio 2023 è approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27889/22 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 16 dicembre 2022, concernente la determinazione, per l'anno 2023, dell'importo dell'assegno mensile dei sussidi per i figli disabili.

23A00994

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo all'avvenuta pubblicazione del decreto 22 dicembre 2022 che proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico è rilasciata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale.

Si comunica che il 22 dicembre 2022 è emanato il decreto del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese che proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico è rilasciata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale, nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionali ad operare in conformità al decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del 22 dicembre 2017 che definisce i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico industria 4.0 da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

23A01029

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-043) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
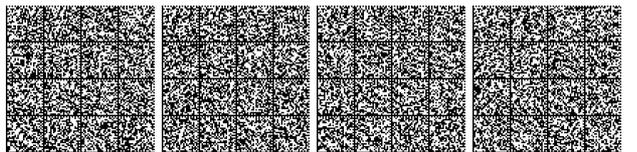
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.